

Regolamento Generale di Ateneo
Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2012
Emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n.158

Titolo I
Norme generali

- Articolo 1** - Finalità e definizioni
Articolo 2 - Autonomia regolamentare e fonti normative

Titolo II
Strumenti di documentazione e comunicazione
della attività amministrativa

- Articolo 3** - Elaborazione, comunicazione e accesso alla documentazione
Articolo 4 - Domiciliazione elettronica
Articolo 5 - Sistema Documentale di Ateneo

Titolo III
Funzionamento degli organi collegiali

- Articolo 6** - Ambito di applicazione
Articolo 7 - Convocazione
Articolo 8 - Ordine del giorno
Articolo 9 - Validità delle sedute
Articolo 10 - Svolgimento delle sedute
Articolo 11 - Discussione
Articolo 12 - votazione
Articolo 13 - Deliberazione
Articolo 14 - Verbalizzazione
Articolo 15 - Partecipazione per via telematica alle sedute degli organi collegiali
Articolo 16 - Commissioni istruttorie e di studio

Titolo IV
Organi di Governo

Capo I - Rettore

- Articolo 17** - Funzioni del Rettore
Articolo 18 - Elezioni del Rettore
Articolo 19 - Indizione delle elezioni e convocazione degli elettori
Articolo 20 - Elettore attivo
Articolo 21 - Elettore passivo
Articolo 22 - Presentazione delle candidature
Articolo 23 - Conferenza di Ateneo
Articolo 24 - Mozione di sfiducia

Capo II - Senato Accademico

- Articolo 25** - Indizione delle elezioni
Articolo 26 - Elettore attivo
Articolo 27 - Elettore passivo
Articolo 28 - Presentazione delle candidature
Articolo 29. - Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti

Capo III - Consiglio di Amministrazione

- Articolo 30** - Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Articolo 31 - Elettore attivo
Articolo 32 - Elettore passivo

- Articolo 33** - Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti
Capo IV - Disposizioni varie
Articolo 34 - Norma di rinvio
Capo V - Altri Organi dell'Ateneo
Articolo 35 - Nucleo di Valutazione di Ateneo
Articolo 36 - Garante degli Studenti
Articolo 37 - Collegio di Disciplina
Articolo 38 - Consiglio degli Studenti
Articolo 39 - Direttore Generale
Articolo 40 - Controllo di legittimità degli atti amministrativi
Articolo 41 - Procedure di valutazione del Direttore Generale e di revoca del relativo incarico
Articolo 42 - Compiti del Comitato Unico di Garanzia
Articolo 43 - Costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Titolo V Strutture Didattiche e di Ricerca

Capo I - Dipartimenti

Articolo 44 - Modalità di costituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti

Articolo 45 - Afferenza al Dipartimento

Capo II - Organizzazione del Dipartimento

Articolo 46 - Elezione del Direttore di Dipartimento

Articolo 47 - Consiglio di Dipartimento

Articolo 48 - Giunta di Dipartimento

Articolo 49 - Commissione Didattica Paritetica

Articolo 50 - Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale

Articolo 51 - Comitato per la Didattica

Articolo 52 - Comitato per la Ricerca

Capo III - Strutture di Raccordo e Centri Interuniversitari

Articolo 53 - Strutture di Raccordo

Articolo 54 - Centri Interuniversitari

Articolo 55 - Norma di rinvio

Titolo VI Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti negli Organi Collegiali

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 56 - Indizione delle elezioni

Articolo 57 - Contestualità delle votazioni

Articolo 58 - Commissione Elettorale

Articolo 59 - Presentazione delle candidature

Articolo 60 - Elenchi dell'elettorato attivo

Articolo 61 - Propaganda elettorale

Articolo 62 - Seggi Elettorali

Articolo 63 - Norma di rinvio

Capo II - Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Magistrale

Articolo 64 - Numero dei rappresentanti da eleggere

Articolo 65 - Elettorato passivo ed attivo

Articolo 66 - Validità delle consultazioni elettorali e procedure di scrutinio

Capo III - Elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo

Articolo 67 - Numero dei rappresentanti da eleggere

Articolo 68 - Elettorato passivo ed attivo

Articolo 69 - Validità delle consultazioni elettorali e procedure di scrutinio

Titolo VII
**Procedure e modalità di svolgimento delle elezioni del Rettore e
dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed
amministrativo negli Organi Collegiali**

Capo I - Disposizioni generali

- Articolo 70** - Indizione delle elezioni
- Articolo 71** - Contestualità delle votazioni
- Articolo 72** - Commissione Elettorale
- Articolo 73** - Elenchi dell'elettorato attivo
- Articolo 74** - Conferenza di Ateneo e Assemblee Elettorali
- Articolo 75** - Propaganda elettorale
- Articolo 76** - Seggio Elettorale
- Articolo 77** - Operazioni preliminari al voto
- Articolo 78** - Votazioni
- Articolo 79** - Scrutinio
- Articolo 80** - Pubblicazione dei risultati elettorali
- Articolo 81** - Ricorsi
- Articolo 82** - Proclamazione e nomina degli eletti
- Articolo 83** - Incompatibilità
- Articolo 84** - Dimissioni e decadenza dei candidati eletti
- Articolo 85** - Elezioni suppletive

Titolo VIII
Norme transitorie e finali

- Articolo 86** - Prima elezione dei rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali
- Articolo 87** - Termini di scadenza
- Articolo 88** - Arrotondamento dei numeri decimali
- Articolo 89** - Procedure per la modifica del Regolamento Generale di Ateneo e per la definizione di questioni interpretative ed applicative
- Articolo 90** - Entrata in vigore
- Articolo 91** - Abrogazione

Titolo I **Norme generali**

Articolo 1 **Finalità e definizioni**

1. Il Regolamento Generale di Ateneo (di seguito denominato "*Regolamento*"), espressamente previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dello Statuto della Università degli Studi del Sannio (di seguito denominato "*Statuto*"), emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012 n. 153, disciplina le modalità di attuazione e di applicazione delle disposizioni legislative e statutarie in materia di costituzione e di funzionamento degli organi di governo individuati e disciplinati dall'articolo 2, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli altri organi accademici, nonché le procedure preordinate alla nomina delle rappresentanze elettive nei predetti organi.
2. Il Regolamento è approvato ed emanato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Nel presente Regolamento:
 - a) con l'espressione "*professori di prima fascia*" si intendono i professori straordinari ed i professori ordinari;
 - b) con l'espressione "*professori di seconda fascia*" si intendono i professori associati non confermati ed i professori associati confermati;
 - c) con l'espressione "*professori*", si intendono i professori di prima e di seconda fascia;
 - d) con l'espressione "*ricercatori*" si intendono i ricercatori a tempo indeterminato ed i ricercatori a tempo determinato;
 - e) con le espressioni "*docenti*" o "*personale docente*" si intendono i professori ed i ricercatori;
 - f) con l'espressione "*personale tecnico ed amministrativo*" si intende tutto il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, inquadrato nelle categorie e nelle aree funzionali previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universitario;
 - g) con l'espressione "*personale*" si intende il personale docente e il personale tecnico ed amministrativo;
 - h) per "*quorum strutturale*" si intende il numero minimo di presenti richiesto per la validità della seduta di un organo collegiale, mentre per "*quorum funzionale*" si intende il numero minimo di voti favorevoli richiesto per la validità della deliberazione assunta da un organo collegiale.
4. Se non diversamente specificato, i richiami e/o i rinvii ad articoli e commi si intendono riferiti a specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2 **Autonomia regolamentare e fonti normative**

1. In ossequio ai principi di autonomia garantiti e tutelati dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni contenute nella Legge 9 maggio 1989 n. 168 e nella Legge 30 dicembre 2010 n. 240, la organizzazione e il funzionamento della Università degli Studi del Sannio sono disciplinati:
 - a) dallo Statuto;
 - b) dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - c) dal Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - d) dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio;
 - e) dal Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e la Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca;
 - f) dal Regolamento di Ateneo per il Controllo di Gestione;
 - g) dal Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione del personale docente e delle relative chiamate, dei trasferimenti, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, e della mobilità interna dei docenti;

- h) dal Regolamento di attuazione delle disposizioni in tema di procedimenti disciplinari;
- i) dal Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- j) dal Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
- k) dal Regolamento per la disciplina del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- l) dal Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master Universitario di primo e di secondo livello;
- m) da tutti gli altri Regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie.

Titolo II

Strumenti di documentazione e comunicazione della attività amministrativa

Articolo 3

Elaborazione, comunicazione e accesso alla documentazione

1. I principi di trasparenza, pubblicità e libera circolazione delle informazioni e dei documenti amministrativi, sia all'interno che all'esterno delle articolazioni organizzative della Università degli Studi del Sannio, sono garantiti, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso il ricorso, più ampio possibile, alle tecnologie informatiche e telematiche.
2. La Università degli Studi del Sannio deve dotarsi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di un sito istituzionale su rete telematica, denominato "*Sito Web*".
3. Nel "*Sito Web*" deve essere prevista una area accessibile ai soli dipendenti tramite apposita procedura di autenticazione, denominata "*Intranet*".
4. La redazione, la archiviazione e la trasmissione della documentazione amministrativa avviene con l'ausilio delle tecnologie informatiche.
5. Secondo le modalità definite dall'articolo 4 del presente Regolamento, la posta elettronica istituzionale, anche certificata, è la modalità prioritaria ed usuale delle comunicazioni ufficiali.
6. La consultazione degli atti amministrativi degli organi di governo è resa accessibile, nel contestuale rispetto dei principi generali di tutela dell'interesse pubblico e del diritto alla riservatezza, mediante apposita pubblicazione nella "*Area Intranet di Ateneo*".
7. Entro dieci giorni dalla loro emanazione, gli atti adottati nello svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli atti amministrativi di carattere generale, il Codice Etico, i Regolamenti di Ateneo e i Regolamenti delle Strutture Didattiche e di Ricerca sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, nell'Albo on-line, nell'Albo di Ateneo, nell' Albo di ciascun Dipartimento.
8. Successivamente alla loro entrata in vigore, gli atti normativi di cui al comma 7 del presente articolo sono pubblicati nel "*Sito Web*" di Ateneo.

Articolo 4

Domiciliazione elettronica

1. A tutto il personale viene assegnato, d'ufficio, un indirizzo di posta elettronica istituzionale, considerato, a tutti gli effetti, quale "*domicilio speciale elettronico*".
2. Ai componenti esterni degli organi collegiali è assegnato, d'ufficio, un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la intera durata del loro mandato, considerato, a tutti gli effetti, quale "*domicilio speciale elettronico*".
3. Tutte le comunicazioni ufficiali, ivi comprese le convocazioni delle sedute degli organi collegiali, debbono essere trasmesse al "*domicilio speciale elettronico*".
4. Tutte le comunicazioni ufficiali, ivi comprese le convocazioni delle sedute degli organi collegiali, debbono essere trasmesse al "*domicilio speciale elettronico*" con modalità che debbono garantire, con assoluta certezza, la loro provenienza e la loro ricezione.
5. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità specificate nel comma 4 del presente articolo:
 - a) tutte le comunicazioni ufficiali debbono essere trasmesse al "*domicilio speciale elettronico*" con il riscontro dell'inoltro e della ricevuta di ritorno;

- b) le convocazioni delle sedute degli organi collegiali debbono, inoltre, essere rese note mediante la loro contestuale affissione nell'Albo di Ateneo e pubblicazione nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo, nel caso in cui vengano convocati i componenti di un organo di governo, e mediante la loro contestuale affissione nell'Albo del Dipartimento interessato e pubblicazione sul suo Sito Web, nel caso in cui vengano convocati i componenti di un organo dipartimentale.
6. Le forme di pubblicità previste dal comma 5, lettera b), del presente articolo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 7. Qualora la "*domiciliazione elettronica*" non sia stata ancora attivata ovvero nei casi di indisponibilità del servizio di posta elettronica, tutte le comunicazioni ufficiali, ivi comprese le convocazioni delle sedute degli organi collegiali, debbono essere trasmesse al personale, con raccomandata a mano notificata nelle rispettive sedi di servizio, e ai componenti esterni degli organi collegiali, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, al domicilio da essi eletto, con formale comunicazione, esclusivamente per la ipotesi contemplata e disciplinata dal presente comma.

Articolo 5 **Sistema Documentale di Ateneo**

1. La Università degli Studi del Sannio deve dotarsi di un "*Sistema Documentale Centralizzato*", denominato, di seguito, "*Sistema Documentale di Ateneo*", inteso come sistema di supporto informatico per la gestione delle attività degli organi collegiali e la archiviazione dei relativi atti.
2. Per garantire, nel tempo, la validità legale degli atti archiviati mediante il "*Sistema Documentale di Ateneo*", deve essere attivata una procedura di conservazione sostitutiva degli atti stessi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Ad ogni organo collegiale è riservato uno spazio di memoria fisica nel quale debbono essere integralmente riprodotti ed archiviati tutti i documenti che ne disciplinano la composizione, la organizzazione e il funzionamento e, con riferimento alle singole sedute, tutti gli atti specificamente individuati nel comma 4 del presente articolo.
4. Successivamente alla seduta di un organo collegiale, il "*Sistema Documentale di Ateneo*" viene aggiornato con l'inserimento delle deliberazioni relative ai singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, che integrano le relazioni introduttive, i pro-memoria e gli altri documenti prodotti nella fase istruttoria del procedimento, resi accessibili secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento.
5. I componenti degli organi collegiali hanno accesso riservato ai documenti che riguardano l'organo di cui fanno parte, pubblicati nel "*Sistema Documentale Centralizzato*".

Titolo III **Funzionamento degli organi collegiali**

Articolo 6 **Ambito di applicazione**

1. Le norme di funzionamento degli organi collegiali si applicano al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, ai Consigli di Dipartimento, ai Consigli dei Corsi di Studio, alla Commissione Didattica Paritetica, al Consiglio degli Studenti e, ove compatibili, a tutti gli altri organi collegiali previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico ed i Consigli di Dipartimento disciplinano il proprio funzionamento con appositi "*Regolamenti Interni*", in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, dall'articolo 31, comma 8, e dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto, ed in armonia con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Gli altri organi collegiali possono dotarsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, di "*Regolamenti Interni di Funzionamento*", approvati ed emanati secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, lettera k), e 2 dello Statuto.

Articolo 7 Convocazione

1. Ogni organo collegiale deve essere convocato dal Presidente, di norma, secondo un calendario prefissato.
2. L'avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni relative al luogo, alla data, all'ora e agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno della seduta.
3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun componente dell'organo collegiale almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, secondo le modalità definite dall'articolo 4 del presente Regolamento.
4. Per ogni argomento iscritto nell'ordine del giorno la competente struttura amministrativa predispone la relativa documentazione (relazioni introduttive, pro-memoria, schede, prospetti, tabelle, ecc.), che deve essere trasmessa in allegato all'avviso di convocazione o, in alternativa, deve essere resa accessibile ai componenti dell'organo collegiale, entro lo stesso termine previsto per la trasmissione dell'avviso di convocazione, attraverso il "*Sistema Documentale di Ateneo*", con le modalità definite dall'articolo 5 del presente Regolamento.
5. Qualora il "*Sistema Documentale di Ateneo*" non sia stato ancora attivato o sia indisponibile ovvero il componente di un organo collegiale ne faccia espressa richiesta, la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere consultata e ritirata, in forma cartacea, presso la struttura amministrativa che, di norma, svolge funzioni di supporto all'organo collegiale ovvero presso la struttura amministrativa che ne ha curato la predisposizione.
6. Oltre alla documentazione ricevuta con le modalità definite dai commi 4 e 5 del presente articolo, prima della seduta, i componenti dell'organo collegiale, relativamente agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, possono prendere visione, presso le competenti strutture amministrative, di tutti gli altri atti e documenti ritenuti necessari.
7. Nei casi di urgenza, la convocazione deve essere fatta pervenire ai componenti dell'organo collegiale almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria, e la documentazione relativa agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, qualora non sia possibile utilizzare le modalità previste dal comma 4 del presente articolo per il suo inoltro, potrà essere consultata e ritirata, in forma cartacea, presso la struttura amministrativa che, di norma, svolge funzioni di supporto all'organo collegiale ovvero presso la struttura amministrativa che ne ha curato la predisposizione.
8. L'urgenza deve essere espressamente motivata nell'avviso di convocazione.
9. La convocazione di un organo collegiale può essere formalmente richiesta anche da un numero non inferiore ad un quinto dei suoi componenti con voto deliberativo, fatte salve le eventuali, diverse ipotesi previste e disciplinate da specifiche disposizioni normative e statutarie.
10. Nella istanza, debitamente motivata, da inviare al Presidente, i proponenti devono specificare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
11. Il Presidente è tenuto a convocare l'organo collegiale entro quindici giorni dal ricevimento della istanza inserendo, nell'ordine del giorno della seduta, gli argomenti in essa specificati.

Articolo 8 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è riportato integralmente nell'avviso di convocazione.
2. Nell'ordine del giorno debbono essere iscritti, in modo assolutamente chiaro e intellegibile, tutti gli argomenti che dovranno formare oggetto di esame, di discussione e di eventuale deliberazione nella seduta dell'organo collegiale all'uopo fissata e convocata.
3. Il Presidente è tenuto, inoltre, ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, con apposita istanza, da un numero non inferiore ad un quinto dei componenti con voto deliberativo dell'organo collegiale, secondo le modalità definite dall'articolo 7, commi 9, 10 e 11, del presente Regolamento.
4. L'organo collegiale procede all'esame dei singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno nel rispetto della loro numerazione progressiva.

5. Nel corso della seduta, l'organo collegiale, su proposta motivata del Presidente, può deliberare, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine secondo il quale gli argomenti verranno esaminati.
6. Nei casi di necessità e di urgenza debitamente motivati, il Presidente può proporre, nel corso della seduta, di integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti, a condizione che siano presenti tutti i componenti dell'organo collegiale con voto deliberativo e che la integrazione venga approvata all'unanimità.
7. Fatta salva la ipotesi prevista e disciplinata dal comma 6 del presente articolo, nei casi di urgenza, il Presidente può procedere alla integrazione dell'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti dandone comunicazione ai componenti dell'organo collegiale con le stesse modalità previste dall'articolo 7, comma 7, del presente Regolamento.

Articolo 9 **Validità delle sedute**

1. Prima che abbia inizio la seduta di un organo collegiale è necessario procedere alla verifica, mediante appello nominale dei presenti, del "*numero legale*".
2. La seduta di un organo collegiale è valida qualora venga accertata la presenza di un numero non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo (cosiddetto "*quorum strutturale*").
3. E' necessario, ai fini della validità della seduta, che il "*numero legale*" permanga per la sua intera durata.
4. Qualsiasi componente dell'organo collegiale può richiedere la verifica del "*numero legale*" nel corso della seduta e, comunque, ogni volta che i presenti vengano invitati ad esprimere il loro voto su una proposta di deliberazione.
5. Ai fini della verifica del "*numero legale*" non sono calcolate le assenze giustificate.
6. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, il "*quorum strutturale*" non può essere comunque inferiore ad un numero di presenti pari ad un terzo dei componenti dell'organo collegiale con voto deliberativo.
7. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali è strettamente personale.
8. La sostituzione dei componenti degli organi collegiali è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti e disciplinati dallo Statuto, dal presente Regolamento o dai Regolamenti Interni di Funzionamento dei singoli organi.
9. In ogni caso, nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la sostituzione dei componenti eletti e dei componenti esterni designati dal Rettore.

Articolo 10 **Svolgimento delle sedute**

1. Prima che abbia inizio la seduta, il Presidente dell'organo collegiale:
 - a) accerta l'esistenza del numero legale;
 - b) qualora non sia diversamente disposto da norme statutarie e regolamentari, nomina il Segretario Verbalizzante tra i componenti dell'organo collegiale.
2. Il Presidente dell'organo collegiale, nel corso della seduta:
 - a) introduce ogni argomento con la lettura di apposita relazione o pro-memoria;
 - b) assicura l'osservanza delle leggi;
 - c) garantisce l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni;
 - d) concede e toglie la parola;
 - e) indice le votazioni, ne riconosce e ne proclama l'esito;
 - f) garantisce la legittimità delle delibere assunte e di tutti gli atti adottati;
 - g) avanza proposte;
 - h) sospende e toglie la seduta.
3. Nel caso in cui sia accertata, nel corso della seduta, la mancanza del numero legale, il Presidente ne dispone immediatamente la sospensione per trenta minuti.

4. Se, alla ripresa dei lavori, dovesse persistere la mancanza del numero legale, il Presidente dispone lo scioglimento della seduta.
5. Il componente che si trova, in relazione all'argomento da esaminare, in una situazione di incompatibilità derivante da un interesse proprio, del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado o da interessi di altri enti o istituzioni, nei quali riveste la carica di socio o di amministratore o svolge un qualsiasi altro incarico, è obbligato ad astenersi dal partecipare sia alla discussione che alla votazione e deve, pertanto, allontanarsi dall'aula.
6. Il componente dell'organo collegiale obbligato ad astenersi per le motivazioni specificate nel comma 5 del presente articolo è equiparato ad un assente giustificato e, pertanto, limitatamente all'argomento rispetto al quale si trova in una situazione di incompatibilità, non deve essere conteggiato ai fini del calcolo del "quorum strutturale".
7. Nel caso in cui il componente dell'organo collegiale che si trova in una situazione di incompatibilità non osservi l'obbligo di astensione, il Presidente, prima di procedere all'esame dell'argomento con la lettura della relazione introduttiva o del promemoria, è tenuto ad invitarlo ad allontanarsi dall'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il predetto componente non si sia effettivamente allontanato.
8. L'organo collegiale, su proposta del Presidente, può autorizzare la partecipazione alla seduta anche di soggetti estranei, al fine di illustrare o di fornire delucidazioni e chiarimenti su specifici argomenti, fermo restando che gli stessi, in relazione ai medesimi argomenti, non possono, in alcun caso, partecipare né alla discussione né alla votazione.
9. E' autorizzata, in ogni caso, la partecipazione di personale amministrativo alle sedute degli organi collegiali con lo specifico scopo di garantire al Segretario Verbalizzante il necessario supporto durante il loro svolgimento e di coadiuvarlo nelle attività di raccolta e di elaborazione dei dati necessari alla redazione del processo verbale.
10. Qualora non sia possibile esaurire, nel corso della seduta, l'esame degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, il Presidente può disporre l'aggiornamento, comunicando giorno ed ora del suo prosieguo.

Articolo 11 **Discussione**

1. Il Presidente dell'organo collegiale apre la discussione su ogni argomento iscritto nell'ordine del giorno dopo averne illustrato i contenuti, o mediante la lettura di una relazione introduttiva o di un pro-memoria o avvalendosi, a tal fine, della collaborazione di altro soggetto, anche estraneo all'organo, invitato a partecipare alla seduta secondo le modalità definite dall'articolo 10, comma 8, del presente Regolamento.
2. Al termine della discussione, il Presidente può eventualmente formulare una proposta di delibera.
3. Le questioni incidentali o pregiudiziali relative ad un argomento iscritto nell'ordine del giorno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la eventuale mancanza o incompletezza della documentazione predisposta dalla competente struttura amministrativa o la sua tardiva trasmissione, il rinvio dell'argomento ad altra seduta per maggiori approfondimenti o per altre motivazioni, la eventuale eccezione di incompetenza dell'organo a deliberare su una determinata materia o una mozione d'ordine, possono essere sollevate prima dell'inizio o nel corso della discussione di ogni singolo argomento e l'organo collegiale è chiamato immediatamente a pronunciarsi su di esse con formale votazione.
4. I componenti dell'organo collegiale che intervengono nella discussione possono:
 - a) presentare emendamenti alle proposte di delibera, attenendosi esclusivamente agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno;
 - b) chiedere, nel corso della seduta, la verbalizzazione dei propri interventi, secondo le modalità definite nell'articolo 14, comma 2, lettera j), del presente Regolamento;
5. Le "Comunicazioni del Presidente" non danno luogo a discussione.
6. Ogni componente dell'organo collegiale può presentare interrogazioni al Presidente, che, nella successiva seduta utile, provvederà, nell'ambito delle proprie "Comunicazioni", a dare le relative risposte.

7. Le interrogazioni devono essere inoltrate, a mezzo di posta elettronica o in forma cartacea, alla struttura amministrativa che, di norma, svolge funzioni di supporto all'organo collegiale o ad altra struttura all'uopo individuata dal Presidente.
8. Durante la discussione il Presidente, tenendo conto del numero dei componenti che hanno chiesto di intervenire, può fissare, equamente, il tempo massimo concesso per ogni intervento e può togliere la parola al componente che non rispetti il limite temporale all'uopo stabilito, fermo restando che il tempo massimo concesso per ogni intervento non può essere, in ogni caso, inferiore ai cinque minuti.
9. Quando la discussione è stata sufficientemente ampia e nessun altro componente chiede più di intervenire, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita i presenti ad esprimere il loro voto sulla proposta di delibera con una delle modalità previste dall'articolo 12 del presente Regolamento.
10. Al termine della discussione e prima che si proceda con la votazione sulla proposta di delibera, i componenti possono intervenire solo per rilasciare eventuali dichiarazioni di voto, chiedendone la verbalizzazione secondo le modalità definite dall'articolo 14 comma 2, lettera j), del presente Regolamento.

Articolo 12 Votazione

1. Il voto può essere espresso in modo palese, per appello nominale o per alzata di mano, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni normative prevedano il voto segreto.
2. Nel caso di votazione per alzata di mano, il Presidente calcola il numero degli astenuti, quello dei voti contrari e, infine, quello dei voti favorevoli alla approvazione della proposta di delibera.
3. Nel caso di votazione per appello nominale:
 - a) il Presidente, in via preliminare, precisa ai componenti dell'organo collegiale con voto deliberativo che partecipano alla seduta il significato del "sì", favorevole alla approvazione della proposta di delibera, e del "no", contrario alla sua approvazione;
 - b) il Presidente, successivamente, invita ogni singolo componente dell'organo collegiale con voto deliberativo che partecipa alla seduta a pronunciarsi sulla proposta di delibera;
 - c) i predetti componenti possono astenersi, rispondere "sì" o rispondere "no", ovvero, nel caso di procedimenti di nomina, possono indicare i nominativi o le liste delle persone prescelte.
4. Il voto espresso da ciascun componente dell'organo collegiale nelle votazioni per appello nominale deve essere annotato nel verbale.
5. La votazione è obbligatoriamente segreta nei casi in cui è necessario procedere, all'interno dell'organo collegiale, alla elezione del Presidente e delle rappresentanze dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo, degli studenti e di altre categorie o nei casi in cui la proposta di delibera riguarda le persone o la valutazione delle loro qualità, delle loro competenze professionali o delle loro capacità gestionali.
6. La votazione può essere segreta nei casi in cui è richiesta espressamente da un componente dell'organo collegiale con voto deliberativo e la relativa istanza viene approvata, con voto palese, dalla maggioranza dei presenti.
7. Qualora vengano formulati emendamenti alle proposte di delibera, il Presidente invita i componenti dell'organo collegiale con voto deliberativo che partecipano alla seduta a pronunciarsi su di essi nel rispetto del seguente ordine:
 - a) emendamenti abrogativi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi.

Articolo 13 Deliberazione

1. La proposta di delibera viene approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei componenti dell'organo collegiale con voto deliberativo che partecipano alla seduta (cosiddetto

- “*quorum funzionale*”), fatte salve le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative non richiedano una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità tra i voti favorevoli, da un lato, e i voti contrari e le astensioni, dall'altro, prevale il voto del Presidente.
 3. Ai fini della determinazione del “*quorum funzionale*”:
 - a) vengono considerati anche i componenti dell'organo collegiale che si astengono volontariamente dal voto;
 - b) non vengono, invece, considerati i componenti che sono obbligati ad astenersi dal voto in quanto si trovano, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente Regolamento, in una situazione di incompatibilità.
 4. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, fermo restando che, ove sia consentito, l'organo collegiale può differirne la esecutività ad un momento successivo alla loro approvazione.

Articolo 14 **Verbalizzazione**

1. Per ogni seduta dell'organo collegiale deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve contenere:
 - a) tutte le indicazioni relative al giorno, al mese, all'anno, all'ora e al luogo della seduta;
 - b) gli estremi dell'avviso di convocazione, dell'ordine del giorno e delle sue eventuali integrazioni;
 - c) l'attestazione della regolarità della convocazione;
 - d) l'elenco, in ordine progressivo, di tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno;
 - e) il nominativo dei componenti presenti e di quelli assenti, con la specificazione, per questi ultimi, della eventuale giustificazione;
 - f) il nominativo e la qualifica di chi svolge le funzioni di Presidente;
 - g) il nominativo e la qualifica di chi svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante;
 - h) il testo integrale delle relazioni introduttive o dei pro-memoria e delle proposte di delibera;
 - i) la esplicita menzione della approvazione delle proposte di delibera;
 - j) il testo integrale degli interventi e delle dichiarazioni di voto che i componenti dell'organo collegiale hanno chiesto espressamente di verbalizzare nel corso della seduta, da trasmettere, in forma scritta, al Segretario Verbalizzante entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua conclusione ovvero, nella ipotesi in cui la proposta di delibera venga approvata seduta stante, prima che la stessa abbia termine;
 - k) il numero complessivo dei votanti, il numero degli astenuti e il numero dei voti favorevoli e contrari, con esplicita menzione dei voti espressi dai singoli componenti, nel caso di votazione palese;
 - l) i nominativi dei componenti che, trovandosi in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente Regolamento, si sono temporaneamente allontanati dall'aula.
3. Il Presidente e il Segretario Verbalizzante debbono apporre:
 - a) la loro sigla su ogni foglio del verbale, ivi compresi gli allegati;
 - b) la loro firma per esteso sulla pagina conclusiva del verbale o su quella che conclude la prima parte della seduta, in caso di eventuale aggiornamento della stessa.
4. Il verbale:
 - a) viene approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva;
 - b) su proposta del Presidente, può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante.
5. Le eventuali modifiche o rettifiche richieste in sede di approvazione del verbale possono riguardare soltanto la correzione di errori materiali o formali commessi nella fase di stesura del documento, ma non possono, in alcun modo, comportare la revisione o il riesame delle deliberazioni adottate, né riaprire, di fatto, la discussione.
6. Le delibere di interesse generale adottate dagli organi di governo debbono essere pubblicate nella “*Area Intranet di Ateneo*” entro dieci giorni lavorativi dalla loro approvazione e trasmesse a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

7. Le norme in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti amministrativi si applicano anche alle delibere adottate dagli organi collegiali delle strutture didattiche o di ricerca, con le seguenti limitazioni:
 - a) la delibera deve essere pubblicata esclusivamente nella “*Area Intranet*” della struttura didattica o di ricerca alla quale si riferisce entro dieci giorni lavorativi dalla sua approvazione;
 - b) la delibera deve essere trasmessa, con le stesse modalità previste dal comma 6 del presente articolo, esclusivamente al personale docente che afferisce alla struttura didattica o di ricerca di cui alla lettera a) e al personale tecnico-amministrativo che vi presta servizio.
8. I verbali delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicati nella “*Area Intranet di Ateneo*” entro dieci giorni lavorativi dalla loro approvazione, ai sensi dell’articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 15

Partecipazione per via telematica alle sedute degli organi collegiali

1. La partecipazione per via telematica alle sedute degli organi collegiali è limitata esclusivamente ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Sono ammessi a partecipare per via telematica alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Rettore e compatibilmente con la disponibilità di mezzi telematici di supporto, i soli componenti che si trovino nella assoluta e documentata impossibilità di garantire la propria presenza fisica.
3. In ogni caso la partecipazione per via telematica alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è ammessa nella misura massima del 20% del numero complessivo dei rispettivi componenti.
4. Le partecipazioni alle sedute degli organi collegiali per via telematica sono valide ai fini della determinazione sia del “*quorum strutturale*” che del “*quorum funzionale*”.

Articolo 16

Commissioni istruttorie e di studio

1. Gli organi collegiali possono avvalersi, al proprio interno, dell’ausilio di commissioni istruttorie, definendone la composizione, le attribuzioni e la durata.
2. Per lo studio e l’approfondimento di argomenti di particolare complessità, gli organi collegiali possono, inoltre, costituire altre commissioni, composte, in tutto o in parte, da esperti scelti, di norma, tra il personale dell’ateneo, definendone la composizione e le attribuzioni e fissando i termini entro i quali esse debbono necessariamente concludere i loro lavori.

Titolo IV

Organi di Governo

Capo I

Rettore

Articolo 17

Funzioni del Rettore

1. Il Rettore è il Legale Rappresentante della Università degli Studi del Sannio.
2. Il Rettore esercita tutte le funzioni che gli vengono espressamente attribuite dalle vigenti disposizioni legislative, statuarie e regolamentari.
3. Il Rettore può delegare proprie specifiche funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.

Articolo 18

Elezioni del Rettore

1. Il Rettore viene eletto nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 29 dello Statuto.

Articolo 19

Indizione delle elezioni e convocazione degli elettori

1. Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano dei Professori Ordinari con apposito Decreto, affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo, non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni debbono essere concluse, di norma, entro la fine del mese di luglio.
3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al "*domicilio speciale elettronico*" di ciascun elettore almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione.
4. Il decreto di indizione delle elezioni del Rettore e il relativo avviso di convocazione debbono necessariamente contenere anche il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.

Articolo 20

Elettorato attivo

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i professori e ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - b) ai rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato in seno ai Consigli di Dipartimento;
 - c) ai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione;
 - d) al personale tecnico e amministrativo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia con rapporto di lavoro a tempo determinato, con voto ponderato al 25%, ossia calcolato moltiplicando il numero complessivo dei voti espressi per 0,25.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari pendenti ovvero si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
3. I voti ottenuti da ciascun candidato sono costituiti dal numero complessivo delle preferenze espresse dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato, dai rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato in seno ai Consigli di Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una misura percentuale delle preferenze espresse dal personale tecnico ed amministrativo, calcolata sulla base del voto ponderato di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
4. Nel caso in cui il risultato finale non sia un numero intero lo stesso viene arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o superiore a 0,5, mentre viene arrotondato per difetto, nel caso in cui la parte decimale sia inferiore a 0,5.
5. Il diritto di voto spetta anche al personale:
 - a) collocato in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, per servizio militare o per servizio sostitutivo civile;
 - b) in congedo per motivi di salute, di gravidanza e puerperio, di maternità, di paternità e di famiglia, di ricerca e di studio;
 - c) in posizione di comando o di distacco presso altri enti o amministrazioni pubbliche;
 - d) in posizione di distacco sindacale.
6. Gli elenchi degli elettori sono resi pubblici con le stesse modalità definite dall'articolo 19, comma 1, del presente Regolamento almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e sono consultabili presso la struttura amministrativa competente.
7. Possono esercitare il diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino, con un attestato rilasciato dalla struttura amministrativa competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

Articolo 21

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, secondo le modalità definite dall'articolo 22 del presente Regolamento, ai professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le istituzioni universitarie italiane che assicurino un numero di anni di servizio potenziale almeno pari alla durata del mandato, fatte salve le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
2. L'elettorato passivo spetta anche ai professori ordinari che:
 - a) abbiano optato per il regime di impegno a tempo definito, a condizione che, contestualmente alla candidatura, assumano, per iscritto, l'impegno ad optare per il regime di impegno a tempo pieno, in caso di elezione;
 - b) siano stati collocati in congedo straordinario per motivi di studio, qualora il periodo di congedo si concluda prima della elezione, ovvero presentino al Decano, contestualmente alla candidatura, una dichiarazione di rinuncia ad usufruire, in caso di elezione, del periodo di congedo residuo;
 - c) siano stati collocati in aspettativa per motivi di famiglia, qualora il periodo di aspettativa si concluda prima della elezione ovvero presentino al Decano, contestualmente alla candidatura, una dichiarazione di rinuncia ad usufruire, in caso di elezione, del periodo di aspettativa residuo.
3. Sono, invece, esclusi dall'elettorato passivo i professori ordinari sospesi dal servizio a seguito di sanzione disciplinare o di sentenza penale di condanna passata in autorità di cosa giudicata.
4. Qualora risulti eletto un professore ordinario appartenente ad altra istituzione universitaria, la elezione si configura anche come chiamata, con conseguente trasferimento del medesimo professore nella dotazione organica dei docenti dell'ateneo.
5. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, come stabilito dall'articolo 22 del presente Regolamento, l'elettorato passivo è limitato ai soli professori in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Rettore che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il predetto termine.

Articolo 22

Presentazione delle candidature

1. I professori ordinari che intendono presentare la loro candidatura per la nomina a Rettore devono produrre formale istanza indirizzata al Decano, domiciliato, ai fini della procedura elettorale, presso la struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni, e allegare alla candidatura il proprio programma elettorale, il curriculum vitae e l'eventuale opzione per il regime di impegno a tempo pieno, da esercitare nel caso di nomina, e le eventuali dichiarazioni di rinuncia previste dall'articolo 21, comma 2, lettere b) e c).
2. Le candidature debbono essere presentate dopo l'indizione delle elezioni e almeno ventuno giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione.
3. La Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla competizione elettorale, a dare adeguata e tempestiva pubblicità sia alle candidature che ai documenti presentati dai candidati.
4. Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione.
5. La Commissione Elettorale provvederà a dare, all'eventuale ritiro delle candidature, adeguata e tempestiva pubblicità.

Articolo 23

Conferenza di Ateneo

1. Il Decano dei professori ordinari convoca e presiede la Conferenza di Ateneo per la discussione pubblica delle candidature.
2. La Conferenza di Ateneo deve essere convocata in un giorno compreso tra il ventesimo e il settimo giorno precedente alla data fissata per lo svolgimento della prima votazione.

Articolo 24

Mozione di sfiducia

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 8, 9 e 10, dello Statuto, il Senato Accademico può proporre al Corpo Elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata, con istanza formale, al Decano dei professori ordinari che fanno parte del Senato Accademico, escluso il Rettore, da almeno due terzi dei suoi componenti.
3. Entro sette giorni dalla ricezione della istanza, il Decano convoca, in seduta straordinaria, il Senato Accademico, con esclusione del Rettore.
4. La seduta deve avere luogo entro i quattordici giorni successivi alla data di ricezione della istanza.
5. Alla seduta del Senato Accademico, presieduta dal Decano dei professori ordinari che vi fanno parte, non può partecipare il Rettore.
6. Il Senato Accademico propone al Corpo Elettorale la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
7. Entro novanta giorni dalla deliberazione con la quale il Senato Accademico ha proposto la mozione di sfiducia, il Decano dell'Ateneo, con proprio provvedimento, convoca il Corpo Elettorale, indice le votazioni e fissa la data del loro svolgimento, che non può essere inferiore ai quaranta giorni e superiore ai sessanta giorni rispetto alla data in cui esse sono state indette.
8. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal Corpo Elettorale con la maggioranza assoluta dei voti.
9. Alle votazioni di cui al comma 8 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le procedure relative alla elezione del Rettore.

Capo II Senato Accademico

Articolo 25 Indizione delle elezioni

1. Il Rettore, con proprio Decreto, indice le elezioni, in seno al Senato Accademico, di:
 - a) tre componenti scelti tra i Direttori di Dipartimento;
 - b) sei componenti scelti tra i professori di prima e di seconda fascia e tra i ricercatori, di cui due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori;
 - c) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;
 - d) due rappresentanti degli studenti.
2. Le elezioni debbono essere svolte almeno sessanta giorni prima della scadenza dei mandati dei rappresentanti in carica .
3. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti sia inferiore o pari a tre, non si procede alla elezione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e i Direttori di Dipartimento vengono considerati membri di diritto del Senato Accademico.
4. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti sia, invece, superiore a tre, i tre rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico vengono eletti da tutti i Direttori di Dipartimento riuniti in Collegio.
5. Al Direttore di Dipartimento che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica di componente del Senato Accademico, subentra il primo dei non eletti e, in mancanza, è necessario procedere alla indizione di elezioni suppletive.
6. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni, che fissa la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo.
7. Gli elettori sono convocati mediante appositi avvisi, pubblicati con modalità analoghe a quelle previste dal comma 6 del presente articolo e notificati a ciascuno di essi con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 26 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i Direttori di Dipartimento, riuniti in Collegio, per la elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, nel caso in cui il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre;
 - b) a tutti i professori di prima fascia, per la elezione dei due rappresentanti dei professori di prima fascia;
 - c) a tutti i professori di seconda fascia, per la elezione dei due rappresentanti dei professori di seconda fascia;
 - d) a tutti i ricercatori, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la elezione dei due rappresentanti dei ricercatori;
 - e) a tutto il personale tecnico ed amministrativo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la elezione di un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari pendenti ovvero si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
3. Il diritto di voto spetta anche al personale:
 - a) collocato in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, per servizio militare o per servizio sostitutivo civile;
 - b) in congedo per motivi di salute, di gravidanza e puerperio, di maternità, di paternità e di famiglia, di ricerca e di studio;
 - c) in posizione di comando o di distacco presso altri enti o amministrazioni pubbliche;
 - d) in posizione di distacco sindacale.
4. Gli elenchi degli elettori sono resi pubblici con le modalità definite dall'articolo 19, comma 1, del presente Regolamento almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e sono consultabili presso la struttura amministrativa competente.
5. Possono esercitare il diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino, con un attestato rilasciato dalla struttura amministrativa competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

Articolo 27 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data di indizione delle votazioni che, nell'ambito della categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento.
2. L'elettorato passivo spetta anche ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo che:
 - a) siano stati collocati in congedo straordinario per motivi di studio, qualora il periodo di congedo si concluda prima della elezione ovvero nel caso in cui sia presentata al Rettore, contestualmente alla candidatura, una dichiarazione di rinuncia ad usufruire, in caso di elezione, del periodo di congedo residuo;
 - b) siano stati collocati in aspettativa per motivi di famiglia, qualora il periodo di aspettativa si concluda prima della elezione ovvero nel caso in cui sia presentata al Rettore, contestualmente alla candidatura, una dichiarazione di rinuncia ad usufruire, in caso di elezione, del periodo di aspettativa residuo.
3. Sono, invece, esclusi dall'elettorato passivo i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori e il personale tecnico ed amministrativo nei casi di sospensione dal servizio a seguito di sanzione disciplinare o di sentenza penale di condanna passata in autorità di cosa giudicata.

Articolo 28

Presentazione delle candidature

1. Le candidature debbono essere presentate, con istanza formale, alla struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo Decreto ed entro le ore tredici del quindicesimo giorno precedente a quello delle votazioni.
2. Ogni candidato deve allegare alla propria candidatura il curriculum vitae, l'eventuale opzione per il regime di impegno a tempo pieno da esercitare nel caso di elezione, ove necessario, e le eventuali dichiarazioni di rinuncia previste dall'articolo 27, comma 2, lettere a) e b).
3. Per garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, è necessario che almeno il trenta per cento dei candidati appartenga ad uno dei due generi.
4. Nel caso in cui questa condizione non dovesse verificarsi e al fine di garantire il raggiungimento della misura percentuale stabilita nel comma 3 del presente articolo, il Rettore, con proprio Decreto, dispone, previa proposta della Commissione Elettorale di cui all'articolo 72 del presente Regolamento, la riapertura del termine di presentazione delle candidature per altre quarantotto ore.
5. La Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla competizione elettorale, a dare adeguata e tempestiva pubblicità sia alle candidature che ai documenti presentati dai candidati.
6. Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione.
7. La Commissione Elettorale provvederà a dare, all'eventuale ritiro delle candidature, adeguata e tempestiva pubblicità.

Articolo 29

Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, dello Statuto, le procedure per la elezione dei sei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori debbono essere definite in modo da garantire la elezione di due professori di prima fascia, di due professori di seconda fascia e di due ricercatori.
2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo debbono, pertanto, prevedere, all'esito della votazione, la compilazione, da parte della Commissione Elettorale, di graduatorie distinte per ognuna delle tre categorie alle quali appartengono i candidati, ossia quella dei professori di prima fascia, quella dei professori di seconda fascia e quella dei ricercatori, e la elezione, per ogni categoria, dei due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di decadenza o di sopravvenuta incompatibilità di uno dei sei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, subentra, mediante scorrimento della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza del rappresentante decaduto dalla carica o che vi abbia rinunciato, il primo dei non eletti.

Capo III

Consiglio di Amministrazione

Articolo 30

Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione è definita dall'articolo 33, comma 1, dello Statuto.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con Decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti, che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica.
3. I due componenti che non appartengono ai ruoli dell'ateneo, previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c) , dello Statuto, sono scelti dal Rettore, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e

donne, tra i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione ad apposita procedura di selezione e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

4. La verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione è demandata al Senato Accademico.
5. Il bando di selezione deve essere:
 - a) emanato entro il 15 ottobre dell'anno in cui scade il termine di durata del Consiglio di Amministrazione;
 - b) affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo per almeno venti giorni.
6. Nel caso in cui il numero di candidati in possesso dei requisiti richiesti sia inferiore a due, il Rettore, sentito il Senato Accademico, provvede a designare direttamente uno o entrambi i componenti che non appartengono ai ruoli dell'ateneo.
7. Il Rettore, con proprio Decreto, indice le elezioni dei componenti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b), d) ed e), dello Statuto.
8. Le elezioni si svolgono almeno sessanta giorni prima della scadenza dei mandati dei rappresentanti in carica, così come fissata dall'articolo 33 dello Statuto.
9. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni stabilisce, per ciascuna categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, dello Statuto, e, precisamente:
 - a) un rappresentante eletto dagli studenti che fanno parte dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche tra gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca;
 - b) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo secondo modalità che debbono prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza;
 - c) un componente scelto da tutto il personale tecnico e amministrativo in servizio di ruolo.
10. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni, che fissa la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo.
11. Gli elettori sono convocati mediante appositi avvisi, pubblicati con modalità analoghe a quelle previste dal comma 10 del presente articolo e notificati a ciascuno di essi con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 31 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i docenti, per la elezione dei quattro rappresentanti dei docenti;
 - b) a tutto il personale tecnico ed amministrativo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la elezione di un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari pendenti ovvero si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
3. Il diritto di voto spetta anche al personale:
 - a) collocato in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, per servizio militare o per servizio sostitutivo civile;
 - b) in congedo per motivi di salute, di gravidanza e puerperio, di maternità, di paternità e di famiglia, di ricerca e di studio;
 - c) in posizione di comando o di distacco presso altri enti o amministrazioni pubbliche;
 - d) in posizione di distacco sindacale.

4. Gli elenchi degli elettori sono resi pubblici con le stesse modalità definite dall'articolo 19, comma 1, del presente Regolamento almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e sono consultabili presso la struttura amministrativa competente.
5. Possono esercitare il diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino, con un attestato rilasciato dalla struttura amministrativa competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

Articolo 32 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data di indizione delle votazioni che, nell'ambito della categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento.
2. L'elettorato passivo spetta anche ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo che:
 - a) siano stati collocati in congedo straordinario per motivi di studio, qualora il periodo di congedo si concluda prima della elezione ovvero nel caso in cui sia presentata al Rettore, contestualmente alla candidatura, una dichiarazione di rinuncia ad usufruire, in caso di elezione, del periodo di congedo residuo;
 - b) siano stati collocati in aspettativa per motivi di famiglia, qualora il periodo di aspettativa si concluda prima della elezione ovvero nel caso in cui sia presentata al Rettore, contestualmente alla candidatura, una dichiarazione di rinuncia ad usufruire, in caso di elezione, del periodo di aspettativa residuo.
3. Sono, invece, esclusi dall'elettorato passivo i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori e il personale tecnico ed amministrativo nei casi di sospensione dal servizio a seguito di sanzione disciplinare o di sentenza penale di condanna passata in autorità di cosa giudicata.

Articolo 33 Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d), dello Statuto, tutti i docenti dell'ateneo sono chiamati a designare o a scegliere quattro rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione secondo modalità che debbono garantire la designazione o la scelta di almeno un rappresentante per ciascuna delle tre fasce di docenza.
2. Ai sensi dell'articolo 30 del presente Regolamento, i rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio di Amministrazione vengono designati o scelti con procedura elettiva.
3. A seguito dell'espletamento della procedura elettiva, viene inizialmente eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Al fine di garantire la elezione di almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore, gli altri candidati vengono, successivamente, raggruppati in tre distinte graduatorie, all'uopo predisposte dalla Commissione Elettorale, una per ogni categoria di appartenenza.
5. Per ogni categoria, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. In caso di decadenza o di sopravvenuta incompatibilità di uno dei quattro rappresentanti dei docenti, subentra:
 - a) il primo dei docenti non eletti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nel caso in cui gli altri rappresentanti siano un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore;
 - b) il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza del rappresentante decaduto dalla carica o che vi abbia rinunciato, nel caso in cui quest'ultimo sia l'unico rappresentante della medesima categoria.
7. Nella ipotesi in cui dovesse variare la categoria di appartenenza di uno dei docenti eletti, a causa della modifica del suo status giuridico:

- a) Il docente eletto, comunque, non decade dalla carica, se continua ad essere garantita, in seno al Consiglio di Amministrazione, la presenza di almeno un rappresentante per ognuna delle tre fasce di docenza;
- b) in caso contrario, il docente eletto decade dalla carica e, al suo posto, subentra il primo dei non eletti della categoria rimasta priva di rappresentante.

Capo IV Disposizioni varie

Articolo 34 Norma di rinvio

1. Per tutto quel che concerne le operazioni di voto, i seggi elettorali, lo scrutinio dei voti, la proclamazione e la pubblicazione dei risultati elettorali, i ricorsi e la nomina degli eletti, si rinvia alle disposizioni contenute nel Titolo VII del presente Regolamento.

Capo V Altri Organi dell'Ateneo

Articolo 35 Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. La composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo è definita dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto.
2. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo si applicano, ove compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, contenute nel Titolo III del Presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello Statuto, il professore di ruolo dell'ateneo, designato dal Senato Accademico, svolge le funzioni di Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
4. Il Coordinatore convoca e presiede le adunanze del Nucleo di Valutazione di Ateneo e cura la esecuzione delle sue deliberazioni.
5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge le funzioni previste dall'articolo 35, comma 9, dello Statuto e tutti gli altri compiti che gli vengono espressamente attribuiti dalle altre norme statutarie e dalle vigenti disposizioni legislative.
6. In particolare, il Nucleo di Valutazione di Ateneo:
 - a) esprime parere obbligatorio nei procedimenti di:
 - approvazione del Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e la Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca;
 - approvazione del Regolamento di Ateneo per il Controllo di Gestione;
 - definizione delle afferenze dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale ai Dipartimenti;
 - assegnazione delle Classi di Laurea ai Dipartimenti;
 - costituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti;
 - istituzione e attivazione dei Corsi di Specializzazione;
 - istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - istituzione e attivazione delle Scuole di Dottorato di Ricerca;
 - istituzione e attivazione dei Corsi di Master Universitario, sia di primo che di secondo livello;
 - approvazione del Documento di Programmazione Triennale;
 - b) promuove e verifica la applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
 - c) formula al Consiglio di Amministrazione proposte finalizzate a ridurre l'uso delle comunicazioni cartacee e ad attivare il graduale processo di "*dematerializzazione*" degli atti e dei documenti amministrativi;
 - d) formula al Senato Accademico proposte in merito alla natura e ai contenuti delle informazioni e dei dati che le diverse strutture organizzative sono tenute a comunicare annualmente;

- e) propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale del Direttore Generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio, determinato in misura proporzionata ai risultati conseguiti;
 - f) propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio, determinato in misura proporzionata ai risultati conseguiti;
 - g) promuove, in collaborazione con l'Organismo Unico di Garanzia, le iniziative finalizzate a garantire le pari opportunità e il benessere lavorativo e ne verifica l'attuazione.
7. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo vengono nominati con Decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del quarto anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti, che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica.
 8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto, i tre componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la loro designazione, sono scelti, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita procedura di selezione alla quale possono partecipare esclusivamente studiosi o esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
 9. La verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione è demandata ad apposita Commissione Esaminatrice nominata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e previo parere espresso dal Consiglio di Amministrazione.
 10. Il bando di selezione deve essere:
 - a) emanato entro il 15 ottobre dell'anno in cui scade il termine di durata del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - b) affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo per almeno venti giorni.
 11. Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, i membri del Nucleo di Valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti la assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'ateneo.
 12. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la carica di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo.
 13. Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, e 35, comma 6, dello Statuto, alle sedute del Nucleo di Valutazione di Ateneo partecipa, con voto consultivo, il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo in seno al Senato Accademico.
 14. Il rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo può esercitare il diritto di voto limitatamente alle questioni attinenti alla didattica.
 15. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo può adottare un Regolamento di Funzionamento Interno, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
 16. In conformità a quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, dello Statuto, i "curricula" dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono pubblicati nel Sito Web di Ateneo.
 17. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo di Valutazione di Ateneo nei rapporti con gli Organi di Governo, con la Amministrazione, con la Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della Ricerca e con altri enti, istituzioni o soggetti, sia pubblici che privati.
 18. Il Coordinatore può autorizzare la partecipazione alle adunanze del Nucleo di Valutazione di Ateneo di soggetti esterni ed avvalersi del loro qualificato contributo per questioni o argomenti che richiedano particolari o specifiche competenze non possedute dai suoi componenti.
 19. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo debbono partecipare personalmente alle adunanze e, pertanto, non possono farsi sostituire da loro delegati o rappresentanti.

Articolo 36 Garante degli Studenti

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, il Garante degli Studenti è nominato dal Rettore, con il consenso dell'interessato e sentito il Senato Accademico, sulla base di una lista di personalità accademiche di almeno tre nominativi proposta dal Consiglio degli Studenti.
2. Ferme restando le funzioni che gli vengono espressamente attribuite dall'articolo 37, commi 4, 5, e 6, dello Statuto, il Garante degli Studenti può, inoltre, esprimere il proprio parere in merito alle questioni di cui venga, per qualsiasi motivo, a conoscenza, che potrebbero, direttamente o indirettamente, pregiudicare i diritti degli studenti, e trasmetterlo agli organi di governo per le determinazioni conseguenti.
3. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la carica di Garante degli Studenti è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo.

Articolo 37 **Collegio di Disciplina**

1. Funzioni, composizione e durata del Collegio di Disciplina sono definiti dall'articolo 38 dello Statuto.
2. Il Collegio di Disciplina opera in conformità ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di procedimenti disciplinari.
3. I componenti del Collegio di Disciplina debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere una anzianità di servizio nel ruolo di almeno tre anni;
 - b) non aver subito sanzioni disciplinari.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, dello Statuto, i membri effettivi e supplenti di ciascuna delle tre sezioni del Collegio di Disciplina sono designati dal Senato Accademico secondo la seguente procedura:
 - a) ciascun Dipartimento indica una lista di tre candidati, anche esterni all'ateneo, per ciascuna delle tre fasce di docenza, nel rispetto complessivo del principio di pari opportunità;
 - b) le liste di cui alla lettera a) sono congiunte e costituiscono, pertanto, una unica lista di candidati raggruppati per fasce;
 - c) ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di professore di prima fascia esprime la sua preferenza per sei professori di prima fascia scelti dalla lista di cui alla lettera b);
 - d) ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di professore di seconda fascia esprime la sua preferenza per sei professori di seconda fascia scelti dalla lista di cui alla lettera b);
 - e) ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di ricercatore esprime la sua preferenza per sei ricercatori scelti dalla lista di cui alla lettera b).
5. Per ogni sezione, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e che sono stati, pertanto, collocati nei primi tre posti della graduatoria degli eletti, vengono nominati membri effettivi del Collegio di Disciplina, mentre i candidati che, in base alle preferenze ottenute, sono stati collocati, nella medesima graduatoria, al quarto, al quinto e al sesto posto vengono nominati membri supplenti del Collegio.
6. In caso di parità, viene nominato membro effettivo del Collegio di Disciplina il candidato più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
7. Il Collegio di Disciplina è considerato, a tutti gli effetti, un "*collegio perfetto*" e, pertanto, ai fini della validità delle sue adunanze è richiesta la presenza di tutti i componenti.
8. In ogni sezione del Collegio di Disciplina, un membro supplente sostituisce necessariamente un membro effettivo:
 - a) quando il procedimento disciplinare riguarda un membro effettivo del Collegio;
 - b) in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo del Collegio;
 - c) quando un membro effettivo del Collegio è coniuge ovvero ha rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
9. Nei casi espressamente previsti dal comma 8 del presente articolo, al membro effettivo del Collegio di Disciplina subentra, nella medesima fascia, il membro supplente più anziano nel ruolo e, in caso di parità, quello più anziano di età.

10. Il Collegio di Disciplina è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio mediante una procedura che consenta la difesa, anche assistita, del professore o del ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
11. Il Rettore, ove il Collegio di Disciplina lo ritenga necessario, è tenuto a svolgere ulteriori attività istruttorie.
12. Il Collegio di Disciplina esprime il proprio parere in merito alla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.
13. Il parere espresso dal Collegio di Disciplina ha natura vincolante.
14. Il mancato rispetto del termine di scadenza fissato nel comma 12 del presente articolo comporta l'archiviazione del procedimento disciplinare.
15. Il Collegio di Disciplina trasmette il proprio parere e tutti gli altri atti del procedimento disciplinare al Rettore, nella sua funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
16. Il Rettore sottopone il parere del Collegio di Disciplina all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del parere.
17. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al parere espresso dal Collegio di Disciplina e con la esclusione dei rappresentanti degli studenti, commina la sanzione al professore o al ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare ovvero dispone la archiviazione del procedimento.
18. Il procedimento disciplinare si estingue qualora la deliberazione di cui al comma 17 del presente articolo non intervenga entro centottanta giorni dalla data in cui il Collegio di Disciplina ha trasmesso al Rettore il proprio parere e tutti gli altri atti del procedimento.
19. I componenti del Collegio di Disciplina non hanno diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità né al rimborso di spese.
20. La carica di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo.

Articolo 38 **Consiglio degli Studenti**

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo e svolge le funzioni previste dall'articolo 39, comma 2, dello Statuto.
2. La composizione del Consiglio degli Studenti di Ateneo è definita dall'articolo 39, comma 1, dello Statuto.
3. Il Consiglio degli Studenti di Ateneo viene costituito con Decreto del Rettore entro venti giorni dalla nomina dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Dipartimento e alle Commissioni Didattiche Paritetiche.
4. Successivamente all'espletamento di tutte le procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Dipartimento e alle Commissioni Didattiche Paritetiche, il Rettore può emanare il Decreto di cui al comma 3 del presente articolo a condizione che, negli organi innanzi specificati, il numero dei rappresentanti eletti consenta di costituire il Consiglio degli Studenti almeno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La prima adunanza del Consiglio degli Studenti è convocata e presieduta dal Rettore entro venti giorni dalla sua formale costituzione.
6. Nella prima adunanza sono eletti, tra i componenti del Consiglio degli Studenti, il Presidente ed il Vice-Presidente.
7. Ogni componente del Consiglio degli Studenti esprime, sia per il Presidente che per il Vice-Presidente, un solo voto di preferenza.
8. Il Presidente convoca il Consiglio e cura la esecuzione delle sue deliberazioni.
9. Al Consiglio degli Studenti si applicano, ove compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, contenute nel Titolo III del Presente Regolamento.
10. La decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti in uno degli organi collegiali specificatamente indicati nel comma 3 del presente articolo comporta, automaticamente, anche la decadenza da componente del Consiglio degli Studenti.

11. La decadenza viene dichiarata con Decreto del Rettore.
12. Il rappresentante degli studenti decaduto dalla carica viene sostituito, sia nell'organo collegiale di provenienza che nel Consiglio degli Studenti, con il primo dei non eletti.
13. La sostituzione viene disposta dal Rettore con proprio Decreto.
14. In caso di decadenza del Presidente, il Consiglio degli Studenti, per l'intero periodo di vacanza della carica e fino alla elezione del nuovo Presidente, è presieduto dal Vice-Presidente.
15. Entro venti giorni dalla data del Decreto Rettorale emanato ai sensi del comma 13 del presente articolo, il Vice-Presidente convoca il Consiglio degli Studenti per l'elezione del nuovo Presidente.
16. In ogni caso, le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data del Decreto Rettorale emanato ai sensi del comma 11 del presente articolo.
17. Il Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto propone almeno tre nominativi di personalità accademiche fra i quali il Rettore, sentito il Senato Accademico, individua il Garante degli Studenti.
18. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 39, comma 2, dello Statuto, il Consiglio degli Studenti, su richiesta di un altro organo dell'ateneo, può esprimere il proprio parere in merito a questioni che riguardano temi o argomenti di interesse degli studenti.
19. La richiesta di parere viene formalmente trasmessa dal Rettore al Presidente del Consiglio degli Studenti.
20. E' possibile prescindere dal parere del Consiglio degli Studenti qualora decorra inutilmente il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta trasmessa con le modalità di cui al comma 19 del presente articolo.
21. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione valutano le proposte avanzate e i pareri espressi dal Consiglio degli Studenti e possono, comunque, discostarsene con deliberazioni adeguatamente motivate.
22. Il Consiglio degli Studenti ha il compito di promuovere e di curare la gestione dei rapporti con le rappresentanze studentesche di altre istituzioni universitarie, sia nazionali che internazionali.
23. Il Consiglio degli Studenti può adottare un Regolamento di Funzionamento Interno, approvato dal Senato Accademico.

Articolo 39 Direttore Generale

1. Nel rispetto del principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e quelle di amministrazione e di gestione, il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e della organizzazione complessiva delle risorse e del personale dell'ateneo, nonché della legittimità, della imparzialità, della trasparenza e del buon andamento della azione amministrativa.
2. L'incarico di Direttore Generale viene conferito, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, dello Statuto, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, a seguito di procedura di selezione indetta con avviso pubblico.
3. Il Rettore, tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'incarico conferito al Direttore Generale indice con proprio Decreto, una procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di un nuovo incarico, emanando, a tal fine, apposito avviso di selezione.
4. La procedura di selezione di cui al comma 3 del presente articolo viene, altresì, indetta dal Rettore, con proprio Decreto, entro un mese dalla data in cui il Direttore Generale ha rassegnato le volontarie dimissioni dall'incarico ovvero dalla data di cessazione anticipata o di revoca dell'incarico.
5. Il Decreto Rettorale con il quale viene indetta la procedura ad evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale e viene approvato l'avviso di selezione, che deve contenere, tra l'altro, tutte le indicazioni relative ai requisiti professionali richiesti ai candidati e al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo e affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento.

6. Il Rettore, con l'eventuale ausilio di una Commissione Esaminatrice, individua, tra i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione e che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti, una rosa di nominativi, sceglie, tra i predetti nominativi, quello del candidato al quale intende conferire l'incarico di Direttore Generale e formula, a tal fine, una proposta adeguatamente motivata, sottoposta all'esame del Senato Accademico, per la acquisizione di un parere, e del Consiglio di Amministrazione, per la sua definitiva approvazione.
7. Il Direttore Generale può nominare un Vicario, scelto, ove possibile, tra i dirigenti in servizio di ruolo dell'ateneo, sia con rapporto di lavoro a tempo determinato sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo e, fino all'insediamento del nuovo Direttore Generale, nei casi di cessazione anticipata o di revoca dell'incarico.

Articolo 40 **Controllo di legittimità degli atti amministrativi**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, lettera q), che disciplina condizioni e modalità di esercizio del potere di annullamento di atti inficiati da vizi di legittimità, entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo, quest'ultimo può essere impugnato dai destinatari dell'atto con apposito ricorso, notificato al Direttore Generale con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Direttore Generale deve pronunciarsi sul ricorso, con propria Determina, entro venti giorni dalla sua notifica.

Articolo 41 **Procedure di valutazione del Direttore Generale e di revoca del relativo incarico**

1. La procedura di valutazione del Direttore Generale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, è disciplinata dal Sistema di Misurazione e di Valutazione delle "Performance", sia "organizzativa" che "individuale", adottato dalla Università degli Studi del Sannio.
2. In conformità a quanto previsto dagli articoli 28, comma 2, 34, comma 5, e 41, commi 2 e 3, dello Statuto e nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di responsabilità dirigenziale, nei casi di particolare gravità espressamente previsti e disciplinati dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Rettore, la revoca dell'incarico di Direttore Generale.
3. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato nei casi, particolarmente gravi, di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del Sistema di Misurazione e di Valutazione delle "Performance" di cui al comma 1 del presente articolo, e di inosservanza delle direttive, formalmente comunicate al Direttore Generale, che riguardano le attività amministrative e la gestione.
4. La gravità della responsabilità accertata nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo è correlata:
 - a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali della amministrazione, precedentemente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al Direttore Generale;
 - b) all'inosservanza di direttive di carattere generale che abbiano assoluta rilevanza per il funzionamento complessivo della organizzazione, per l'andamento della gestione e per lo svolgimento delle attività di sostegno alla didattica e alla ricerca.
5. Il Rettore contesta per iscritto gli addebiti al Direttore Generale e lo convoca, in una data non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della contestazione, per essere sentito a sua difesa.
6. Il Direttore Generale può farsi assistere da un legale di sua fiducia o da un rappresentante della associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce espresso mandato.
7. Ove lo ritenga necessario, il Rettore, contestualmente alla contestazione degli addebiti, può disporre la sospensione dal lavoro del Direttore Generale per un periodo non superiore a trenta

giorni, fatte salve, in ogni caso, la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione della anzianità di servizio.

8. Entro il termine massimo di sette giorni successivi alla convocazione di cui al comma 5 del presente articolo, il Rettore trasmette la eventuale proposta di revoca dell'incarico di Direttore Generale al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Senato Accademico, che esprimono il loro parere entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione della proposta.
9. Al termine della procedura consultiva, il Rettore trasmette, senza indugio, la proposta, corredata dei pareri del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni conseguenti.
10. La delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione revoca l'incarico di Direttore Generale deve essere adeguatamente motivata.
11. In conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, dello Statuto, nel caso in cui il Nucleo di Valutazione di Ateneo è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di revoca dell'incarico di Direttore Generale, la sua composizione è integrata dal Rettore, con proprio Decreto, con un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria.
12. La responsabilità dirigenziale particolarmente grave costituisce anche giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.

Articolo 42

Compiti del Comitato Unico di Garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato e integrato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, il "*Comitato Unico di Garanzia*" per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, denominato "*Organismo Unico di Garanzia*" dall'articolo 43 dello Statuto, sostituisce il "*Comitato per le Pari Opportunità*" e il "*Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing*", previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto universitario.
2. Al "*Comitato Unico di Garanzia*" vengono trasferite tutte le funzioni attualmente svolte dal "*Comitato per le Pari Opportunità*" e dal "*Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing*".
3. Il "*Comitato Unico di Garanzia*" svolge tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dalle vigenti disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto universitario.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Direttiva del 4 marzo 2011, emanata, di concerto, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al "*Comitato Unico di Garanzia*" vengono, inoltre, attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica della attuazione delle pari opportunità e della valorizzazione della differenza tra uomo e donna, al fine di garantire, nel luogo di lavoro, il rispetto:
 - a) del principio di non discriminazione, riferito a tutti i fattori di discriminazione previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria;
 - b) dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo.
5. Il "*Comitato Unico di Garanzia*" svolge anche attività di vigilanza e di controllo al fine di contrastare, nei luoghi di lavoro, qualsiasi forma di violenza morale o psichica e, in particolare, di impedire o far cessare azioni di "*mobbing*".

Articolo 43

Costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

1. Il "*Comitato Unico di Garanzia*", nel rispetto complessivo della presenza paritaria di entrambi i generi, ha una composizione paritetica.
2. Il "*Comitato Unico di Garanzia*" è composto da sei membri che, in relazione alla complessità e alla delicatezza dei compiti e delle funzioni che sono chiamati a svolgere, debbono possedere particolari attitudini e capacità e adeguati requisiti professionali e di esperienza.

3. Tre componenti del “*Comitato Unico di Garanzia*” sono designati, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ateneo, sulla base dei risultati ottenuti nelle consultazioni elettorali per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
4. Tre componenti del “*Comitato Unico di Garanzia*” sono designati dalla amministrazione, a seguito di due raccolte pubbliche di candidature, di cui una riservata al personale tecnico ed amministrativo e l'altra riservata al personale docente.
5. Tra il personale tecnico ed amministrativo che ha presentato regolare candidatura, il Direttore Generale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, designa due dei tre rappresentanti della amministrazione.
6. Tra il personale docente che ha presentato regolare candidatura, il Senato Accademico, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, designa uno dei tre rappresentanti della amministrazione.
7. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” è nominato dal Direttore Generale e dura in carica quattro anni.
8. Il Presidente del “*Comitato Unico di Garanzia*” è designato, di concerto, dal Direttore Generale e dal Rettore fra i tre rappresentanti della amministrazione.
9. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” può adottare un Regolamento di Funzionamento Interno, approvato dal Senato Accademico, previo parere espresso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo V Strutture Didattiche e di Ricerca

Capo I Dipartimenti

Articolo 44 Modalità di costituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti

1. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto i Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati dal Rettore, con proprio Decreto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Senato Accademico.
2. La procedura di costituzione di un Dipartimento è attivata con apposita istanza presentata al Rettore da un gruppo di almeno quarantacinque docenti, corredata da un dettagliato progetto scientifico e didattico nonché dalla specifica indicazione di risorse umane, strumentali, finanziarie e logistiche necessarie per il suo funzionamento.
3. La istanza deve, inoltre, contenere tutte le indicazioni relative alla generalità dei docenti proponenti, alla loro qualifica, ai settori concorsuali e ai settori scientifico-disciplinari ai quali essi afferiscono.
4. La istanza deve essere sottoscritta, con firma autografa, da tutti i docenti proponenti.
5. I docenti sono obbligati a mantenere ferma la afferenza ai Dipartimenti di cui hanno proposto la costituzione per la intera durata della programmazione conseguente al progetto scientifico e didattico di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, per non meno di tre anni.
6. Il Consiglio di Amministrazione assegna ai Dipartimenti i fondi per le spese di funzionamento e di investimento.
7. In caso di costituzione di un Dipartimento nel corso dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione procederà all'assegnazione dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo secondo criteri di proporzionalità, rimodulando le assegnazioni eventualmente già disposte a favore dei Dipartimenti dai quali provengono i docenti proponenti.
8. Le proposte di modifica dei Dipartimenti sono deliberate dai competenti Consigli di Dipartimento e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Senato Accademico.
9. Ai sensi dell'Articolo 49 dello Statuto, nel caso in cui il numero di docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite indicato nel comma 2 del presente articolo, il Dipartimento rimane attivo sino al completamento della ultima programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento.

10. Qualora il numero di docenti permanga al di sotto di tale limite e fatto salvo quanto disposto dal comma 12 del presente articolo, il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, valuta la sostenibilità della programmazione scientifica e didattica del Dipartimento e propone eventuali azioni di riequilibrio.
11. In caso di esito negativo delle azioni di riequilibrio proposte dal Senato Accademico, il Rettore attiva la procedura di disattivazione del Dipartimento, secondo le modalità definite dal comma 12 del presente articolo.
12. Qualora il numero di docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Senato Accademico, ne delibera la disattivazione entro il termine massimo di un anno dalla data in cui il predetto requisito numerico è venuto a mancare.

Articolo 45 **Afferenza al Dipartimento**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto, ogni docente afferisce ad un solo Dipartimento.
2. La istanza di afferenza o di revoca della afferenza ad un Dipartimento deve essere presentata dal docente in forma scritta al Direttore del Dipartimento.
3. La afferenza ad un Dipartimento non preclude al docente di svolgere la propria attività didattica in un Corso di Laurea o in un Corso di Laurea Magistrale attivato in un altro Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla istanza di afferenza o di revoca della afferenza, di norma, entro trenta giorni dalla data della presentazione della istanza.
5. Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 44, comma 5, del presente Regolamento, i docenti possono presentare istanza di revoca della afferenza al Dipartimento entro i sei mesi antecedenti alla data di inizio dell'anno accademico successivo, fatto salvo eventuale, diverso accordo tra il docente che ha presentato la istanza e il Dipartimento interessato.
6. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla istanza di afferenza dopo aver accertato la compatibilità degli interessi scientifici e del profilo didattico del richiedente con le ragioni istitutive e le attività programmatiche del Dipartimento.
7. La deliberazione sulle istanze di afferenza al Dipartimento è riservata ai professori ed ai ricercatori, indipendentemente dalla fascia alla quale appartiene il docente che ha presentato la istanza.
8. La afferenza al Dipartimento di un nuovo docente produce i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il Consiglio di Dipartimento ha approvato la relativa istanza, mentre, negli altri casi, la afferenza produce i suoi effetti a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo.
9. Eventuali controversie relative alle afferenze dei docenti ai Dipartimenti sono definite dal Senato Accademico, con apposita delibera, sentiti i competenti Consigli di Dipartimento e i docenti interessati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera h), dello Statuto.

Capo II **Organizzazione del Dipartimento**

Articolo 46 **Elezione del Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dall'articolo 13 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il Direttore è eletto secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 12 dello Statuto.
3. Le elezioni sono indette, con proprio Decreto, dal Decano dei professori di prima fascia che afferiscono al Dipartimento, non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento in carica.
4. In caso di concomitanza con le elezioni del Rettore, le elezioni del Direttore di Dipartimento debbono essere indette successivamente all'espletamento delle procedure elettorali per la nomina del Rettore.

5. Il Decreto del Decano, che stabilisce la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sia sul Sito Web del Dipartimento che sul Sito Web di Ateneo.
6. Gli elettori vengono convocati mediante appositi avvisi, pubblicati con modalità analoghe a quelle previste dal comma 5 del presente articolo e notificati, a ciascuno di essi, con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione.
7. I professori che intendono presentare la loro candidatura per la nomina a Direttore di Dipartimento devono produrre formale istanza indirizzata al Decano, domiciliato, ai fini della procedura elettorale, presso la struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni, e allegare alla candidatura il proprio programma elettorale, il curriculum vitae e la eventuale opzione per il regime di impegno a tempo pieno, da esercitare nel caso di nomina.
8. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della prima votazione.
9. Le candidature possono essere, invece, ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione.
10. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato ai soli professori in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore di Dipartimento che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il predetto termine.
11. Il Decano convoca, tra il quindicesimo ed il settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della prima votazione, una pubblica riunione nei locali del Dipartimento per consentire a ciascun candidato di illustrare il proprio programma e di confrontarsi con gli altri candidati e per garantire il più ampio dibattito possibile tra gli stessi candidati e gli elettori.
12. Il Decano, con proprio Decreto, nomina, cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione, il Seggio Elettorale, composto da un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, con funzioni di Segretario Verbalizzante.
13. Il Decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prevista dallo Statuto e trasmette il verbale con le operazioni di voto al Rettore per i provvedimenti conseguenti.
14. Il Direttore di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato ha inizio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata la nomina.
15. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Direttore di Dipartimento, le relative funzioni, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono svolte dal Decano dei professori di prima fascia che afferiscono al Dipartimento, il quale provvede, nel contempo, a indire, entro i venti giorni successivi alla predetta cessazione, nuove elezioni, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
16. Nella ipotesi prevista e disciplinata dal comma 15 del presente articolo, il mandato del Direttore di Dipartimento ha inizio con l'atto di nomina e dura per lo scorcio del triennio accademico.

Articolo 47 **Consiglio di Dipartimento**

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è definita dall'articolo 14 dello Statuto.
2. Tutti i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento fanno parte del Consiglio di Dipartimento, fino alla scadenza definitiva del termine di durata del contratto, nel caso in cui il loro numero complessivo sia pari al totale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
3. Qualora il numero complessivo dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento sia superiore al totale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, è necessario, invece, procedere alla elezione, nel Consiglio di Dipartimento, di un numero di rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato pari al totale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

4. I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo durano in carica per tre anni accademici.
5. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
6. Alle procedure elettorali per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, assegnato al Dipartimento;
 - b) l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, assegnato al Dipartimento, con esclusione del Segretario Amministrativo;
 - c) è possibile esprimere una sola preferenza.
7. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento sono eletti secondo le modalità definite dagli articoli 64, 65 e 66 del presente Regolamento.
8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente elettivo del Consiglio di Dipartimento, si procede allo scorrimento della graduatoria all'uopo predisposta, nella quale sono stati inseriti i nominativi degli altri candidati che hanno ottenuto voti nella medesima consultazione elettorale, e la composizione del Consiglio viene, conseguentemente, integrata, per lo scorcio del triennio accademico, con la nomina del primo dei non eletti.
9. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 8 del presente articolo, debbono essere indette, entro i successivi sessanta giorni, elezioni suppletive.
10. Il Direttore di Dipartimento convoca e presiede le sedute del Consiglio di Dipartimento e cura la esecuzione delle sue deliberazioni.
11. Relativamente al funzionamento del Consiglio di Dipartimento si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.
12. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto, i rappresentanti degli studenti non sono calcolati ai fini del computo del "*quorum strutturale*" richiesto per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento.
13. Nei casi di seguito specificati, per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento:
 - a) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - b) approvazione delle istanze di afferenza al Dipartimento;
 - c) approvazione del Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento e delle sue eventuali modifiche;
 - d) approvazione dei Regolamenti in materia di Didattica e di Ricerca e delle loro eventuali modifiche.
14. Limitatamente alle procedure di chiamata, le delibere sono assunte dal Consiglio di Dipartimento a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata:
 - a) ai professori di prima fascia per le procedure relative ai professori di prima fascia;
 - b) ai professori di prima e di seconda fascia per le procedure relative ai professori di seconda fascia e ai ricercatori.
15. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto, i rappresentanti degli studenti partecipano con diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni che attengono alle attività formative e didattiche.

Articolo 48 **Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta di Dipartimento, quando prevista dal Regolamento Interno di Funzionamento, svolge le funzioni previste dall'articolo 17 dello Statuto.

2. La Giunta di Dipartimento può essere costituita da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, oltre il Direttore di Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento.
3. In ogni caso, la Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, e da un eguale numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori.
4. Alle sedute della Giunta di Dipartimento partecipa anche il Segretario Amministrativo con voto consultivo e con funzioni di Segretario Verbalizzante.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dello Statuto, i componenti della Giunta di Dipartimento restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
6. La Giunta di Dipartimento è eletta dal Consiglio di Dipartimento entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore di Dipartimento.
7. Nella seduta del Consiglio di Dipartimento convocato per la elezione della Giunta, il Direttore di Dipartimento riceve, in via preliminare, le candidature, distinte per fasce, e costituisce apposito Seggio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto.
8. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento può esprimere, tra i candidati della propria fascia di appartenenza, una sola preferenza.
9. Una volta concluse le operazioni di voto, il Direttore di Dipartimento rende noti i risultati della procedura elettorale e proclama gli eletti.
10. La Giunta di Dipartimento viene nominata dal Direttore di Dipartimento con proprio Decreto, trasmesso, per opportuna conoscenza, al Rettore, entro i dieci giorni successivi alla data della sua emanazione.
11. Le modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal Regolamento Interno di Funzionamento del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento.

Articolo 49 Commissione Didattica Paritetica

1. Ai sensi dall'articolo 20, comma 5, e dell'articolo 35, comma 9, lettera b), dello Statuto, la Commissione Didattica Paritetica svolge funzioni propositive, consultive e di controllo in materia di offerta formativa, di didattica e di servizi agli studenti.
2. Ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto, presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione Didattica Paritetica composta da un eguale numero di docenti e di studenti.
3. In particolare, fanno parte della Commissione Didattica Paritetica:
 - a) un docente di ruolo scelto tra i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - b) un rappresentante degli studenti per ciascun Consiglio di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Magistrale attivo presso il Dipartimento.
4. I componenti della Commissione Didattica Paritetica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo sono designati dal Direttore di Dipartimento, su indicazione dei Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale attivi presso il Dipartimento e previa delibera del Consiglio di Dipartimento, e durano in carica tre anni accademici.
5. Per ogni Consiglio di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Magistrale attivo presso il Dipartimento, viene nominato rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica il rappresentante degli studenti che ha ottenuto, nel Consiglio del Corso di Studio di cui fa parte, il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.
6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.
7. Il Rettore, con proprio Decreto, trasmesso, per opportuna conoscenza, al Direttore di Dipartimento, entro i dieci giorni successivi alla data della sua emanazione, istituisce la Commissione Didattica Paritetica e, nel rispetto di procedure e modalità definite dai commi 4 e 5 del presente articolo, nomina i suoi componenti.
8. La decadenza di uno studente, nominato componente della Commissione Didattica Paritetica, dalla carica di rappresentante degli studenti in seno a un Consiglio di Corso di Laurea o di Corso di Laurea Magistrale attivo presso il Dipartimento comporta la decadenza automatica anche dalla carica di componente della Commissione e la sua immediata sostituzione con lo

- studente che, a sua volta, ha ottenuto, nel medesimo Consiglio di Corso di Studio, il maggior numero di voti e, in caso di parità, con lo studente più giovane di età.
9. Nella prima seduta della Commissione Didattica Paritetica, convocata e presieduta dal Direttore di Dipartimento, vengono eletti, tra i docenti, il Presidente e, tra i rappresentanti degli studenti, il Vice-Presidente.
 10. Ogni componente della Commissione Didattica Paritetica, esprime, sia per il Presidente che per il Vice-Presidente, un solo voto di preferenza.
 11. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione Didattica Paritetica e cura la esecuzione delle sue deliberazioni.
 12. Relativamente al funzionamento della Commissione Didattica Paritetica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.
 13. Alle sedute della Commissione Didattica Paritetica partecipa, con voto consultivo, anche il Responsabile della Struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.
 14. Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza della Commissione Didattica Paritetica all'interno e all'esterno del Dipartimento, riferisce, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Dipartimento sulle attività svolte dalla Commissione e, di concerto con il Direttore di Dipartimento, cura la gestione dei rapporti con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 15. Il Vice-Presidente della Commissione Didattica Paritetica coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
 16. Il Presidente della Commissione Didattica Paritetica può delegare al Vice-Presidente proprie specifiche funzioni.
 17. La Commissione Didattica Paritetica, oltre alle funzioni previste dall'articolo 20, comma 5, dello Statuto:
 - a) individua indicatori in base ai quali il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell'articolo 35, comma 9, lettera b), dello Statuto, verifica la qualità e la efficacia della offerta didattica;
 - b) esprime parere sui Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio;
 - c) formula proposte ed esprime pareri sulla organizzazione dei servizi di supporto alla didattica;
 - d) formula proposte ed esprime pareri sulla organizzazione delle attività di orientamento e di tutorato;
 - e) formula proposte per garantire una maggiore armonizzazione dei manifesti degli studi.
 18. La Commissione Didattica Paritetica, anche sulla base dei dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari per la valutazione della didattica:
 - a) sottopone all'esame del Direttore di Dipartimento e dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale attivi presso il Dipartimento eventuali problemi o questioni che riguardano la didattica e, al fine di contribuire alla ricerca delle soluzioni più idonee, può anche formulare proposte o esprimere pareri;
 - b) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche e formula proposte per il miglioramento del servizio didattico complessivo;
 - c) fornisce i dati relativi alla valutazione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale attivi presso il Dipartimento e propone le iniziative ritenute più idonee a migliorare la qualità della didattica;
 - d) esprime il proprio parere su ogni altra proposta che, in modo esclusivo o prevalente, riguarda la didattica e il suo andamento complessivo.
 19. La carica di rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica e quella di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento sono incompatibili tra loro.
 20. La carica di rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica è, inoltre, incompatibile con la carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 50
Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale

1. Il Consiglio di Corso di Laurea o di Corso di Laurea Magistrale, successivamente denominato "*Consiglio di Corso di Studio*", è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche del Corso e svolge le funzioni previste dall'articolo 16, comma 4, dello Statuto.
2. La composizione del Consiglio di Corso di Studio è definita dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio sono eletti secondo le procedure e le modalità definite dagli articoli 64, 65 e 66 del presente Regolamento.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso di Studio nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto.
5. Le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio sono indette, con proprio Decreto, dal Decano dei professori di ruolo che afferiscono al Corso di Studio almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
6. Il Decreto del Decano, che stabilisce la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo del Dipartimento presso il quale il Corso di Studio è stato attivato e pubblicato sia sul Sito Web dello stesso Dipartimento che sul Sito Web dell'Ateneo.
7. Il Decano convoca, almeno venti giorni prima delle elezioni, apposita seduta del Consiglio di Corso di Studio, nel corso della quale dovranno essere svolte le operazioni di voto.
8. La convocazione deve essere pubblicata con modalità analoghe a quelle previste dal comma 6 del presente articolo e notificata ai componenti del Consiglio di Corso di Studio con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.
9. Il Decano, che presiede la seduta, procede, in via preliminare, alla acquisizione delle candidature e invita, successivamente, ogni candidato ad illustrare le linee essenziali del suo programma.
10. La votazione deve essere svolta a scrutinio segreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del presente Regolamento.
11. Ogni componente del Consiglio di Corso di Studio può esprimere un solo voto di preferenza.
12. Il Consiglio di Corso di Studio, in prima votazione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
13. Nella eventuale seconda votazione, il Decano attiva la procedura di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella prima votazione il maggior numero di voti.
14. In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.
15. Il Decano trasmette i verbali con le operazioni di voto al Rettore per i provvedimenti conseguenti.
16. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato ha inizio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata la nomina.
17. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, le relative funzioni, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono svolte dal Decano dei professori di ruolo che afferiscono al medesimo Corso di Studio, il quale provvede, nel contempo, a indire, entro i venti giorni successivi alla predetta cessazione, nuove elezioni, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
18. Nella ipotesi prevista e disciplinata dal comma 17 del presente articolo, il mandato del Presidente del Consiglio di Corso di Studio ha inizio con l'atto di nomina e dura per lo scorcio del triennio accademico.
19. Alle sedute del Consiglio può partecipare, con voto consultivo, anche il Responsabile della Struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.
20. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di Studio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attività didattiche, anche i docenti titolari di incarichi di insegnamento.

Articolo 51 **Comitato per la Didattica**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto, sia il Regolamento Didattico di Ateneo che il Regolamento di Funzionamento Interno di Dipartimento possono prevedere la attribuzione al Comitato per la Didattica di ulteriori compiti e funzioni.

Articolo 52 Comitato per la Ricerca

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, dello Statuto, il Regolamento di Funzionamento Interno di Dipartimento può prevedere la attribuzione al Comitato per la Ricerca di ulteriori compiti e funzioni.

Capo III Strutture di Raccordo e Centri Interuniversitari

Articolo 53 Strutture di Raccordo

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto, due o più Dipartimenti possono proporre la costituzione di una Struttura di Raccordo.
2. La Struttura di Raccordo viene istituita ed attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e su proposta dei Direttori dei Dipartimenti interessati, corredata dal progetto didattico e da una relazione con la specifica indicazione delle risorse logistiche, strumentali, finanziarie e di personale tecnico e amministrativo necessarie per il funzionamento della Struttura, approvata dai competenti Consigli di Dipartimento.
3. La Struttura di Raccordo può adottare, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, un Regolamento di Funzionamento Interno, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. La Struttura di Raccordo svolge funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei servizi.
5. Per ogni Struttura di Raccordo è prevista la costituzione di un Consiglio, composto dai Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Struttura, dai Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Struttura e da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, lettera a), dello Statuto.
6. Relativamente al funzionamento della Commissione Didattica Paritetica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.
7. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno che svolgono compiti didattici nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale coordinati dalla Struttura di Raccordo e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla predetta Struttura.
8. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.
9. Ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Struttura di Raccordo si applicano le disposizioni in materia di designazioni elettive degli studenti negli organi collegiali contenute nel Titolo VI del presente Regolamento.

Articolo 54 Centri Interuniversitari

1. La istituzione e il funzionamento dei Centri Interuniversitari di cui all'articolo 24, comma 2, dello Statuto, ovvero la adesione a Centri già costituiti, sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalità definite dall'articolo 34, comma 3, lettera p), dello Statuto, su proposta dai Dipartimenti interessati e previo parere vincolante del Senato Accademico.
2. Nella delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere, altresì, indicate le risorse umane, strutturali, finanziarie e logistiche rese disponibili dai Dipartimenti interessati e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento del Centro Interuniversitario.

3. La convenzione deve disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile e la durata del Centro Interuniversitario e le condizioni necessarie per procedere al suo rinnovo.

Articolo 55 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quel che concerne le operazioni di voto, i seggi elettorali, lo scrutinio dei voti, la pubblicazione e la proclamazione dei risultati elettorali, i ricorsi e la nomina degli eletti, si rinvia alle disposizioni contenute nel Titolo VII del presente Regolamento, ove compatibili.

Titolo VI **Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti negli Organi Collegiali**

Capo I **Disposizioni generali**

Articolo 56 **Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali sono indette dal Rettore, con proprio Decreto, e le relative votazioni si svolgono, di norma, tra il 1° aprile ed il 31 luglio antecedenti il termine di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
2. Le elezioni sono indette almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle relative votazioni.
3. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni è affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo.
4. Nel Decreto di indizione delle elezioni il Rettore deve indicare:
 - a) la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle votazioni;
 - b) il termine di scadenza per la presentazione delle candidature e della relativa documentazione.
5. Il Rettore provvede altresì alla costituzione:
 - a) della Commissione Elettorale, entro i quindici giorni successivi alla data in cui è stato emanato il Decreto di indizione delle elezioni;
 - b) di uno o più Seggi Elettorali, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni.

Articolo 57 **Contestualità delle votazioni**

1. Ove possibile, le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali si svolgono contestualmente.

Articolo 58 **Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale è composta da:
 - a) un docente, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) il Responsabile della Segreteria Studenti o un suo delegato;
 - c) uno studente designato dal Consiglio degli Studenti;
 - d) una unità di personale tecnico ed amministrativo, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, designata dal Direttore Generale.
2. La Commissione Elettorale accerta la validità delle candidature presentate, disciplina l'uso degli spazi e l'articolazione degli orari per la propaganda elettorale, accerta la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle relative controversie e sui ricorsi e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati nei singoli seggi per la elaborazione e la trasmissione dei dati definitivi.

3. Non possono far parte della Commissione Elettorale gli studenti che hanno presentato la loro candidatura alle elezioni.
4. Relativamente al funzionamento della Commissione Elettorale si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

Articolo 59 **Presentazione delle candidature**

1. I candidati devono produrre formale istanza indirizzata al Rettore, per il tramite della struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni.
2. Alla istanza il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa secondo la normativa vigente, che deve contenere tutte le indicazioni relative alle sue generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), al corso di studio al quale è iscritto e il numero di matricola, ove richiesto.
3. Se il candidato è uno studente iscritto ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale, la sua candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme pari almeno ad un ventesimo del numero degli elettori.
4. Qualora il numero delle firme determinato secondo le modalità previste dal comma 3 del presente articolo:
 - a) è inferiore a due, il numero minimo di firme richieste è pari a due;
 - b) è superiore a trenta, il numero minimo di firme richieste è pari a trenta.
5. Se il candidato è uno studente iscritto ad un Corso di Dottorato di Ricerca, la sua candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme pari almeno ad un ventesimo del numero degli elettori.
6. Qualora il numero delle firme determinato secondo le modalità previste dal comma 5 del presente articolo:
 - a) è inferiore a due, il numero minimo di firme richieste è pari a due;
 - b) è superiore a cinque, il numero minimo di firme richieste è pari a cinque.
7. La firma a sostegno di una candidatura può essere considerata valida solo se è corredata dalle seguenti indicazioni, necessarie a comprovare la qualifica di elettore attivo dello studente che si è impegnato a sostenerla:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
 - b) Corso di Laurea, Corso di Laurea Magistrale o Corso di Dottorato di Ricerca al quale lo studente è iscritto;
 - c) numero di matricola, ove richiesto.
8. Ogni elettore attivo può firmare a sostegno di una sola candidatura.
9. Nel caso in cui un elettore attivo firmi a sostegno di più candidati, sarà ritenuta valida esclusivamente la firma a sostegno della candidatura presentata per prima, in ordine cronologico, e considerata regolare dalla struttura amministrativa competente, mentre saranno ritenute nulle tutte le firme a sostegno delle candidature presentate successivamente.
10. Le candidature possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni e fino alle ore tredici del ventunesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni.
11. La Commissione Elettorale, dopo aver accertato che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla competizione elettorale, provvede a dare alle candidature adeguata e tempestiva pubblicità, mediante la affissione di manifesti e l'utilizzo del Sito Web di Ateneo.
12. In caso di omonimia di più candidati, nei manifesti e sul Sito Web di Ateneo dovranno essere riportate anche le informazioni relative alle date e ai luoghi di nascita dei candidati.
13. Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle votazioni.
14. La Commissione Elettorale provvede a dare al ritiro delle candidature adeguata e tempestiva pubblicità, con le stesse modalità previste dal comma 11 del presente articolo.
15. Gli elenchi dei candidati sono resi noti, mediante affissione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono, comunque,

consultabili presso la struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni.

16. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi dei candidati.
17. Il Rettore decide sui ricorsi, in via definitiva, entro i successivi cinque giorni.
18. Eventuali variazioni degli elenchi dei candidati debbono essere rese note tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni, con le stesse modalità previste dal comma 15 del presente articolo.

Articolo 60 **Elenchi dell'elettorato attivo**

1. Gli elenchi degli elettori sono resi pubblici, con le stesse modalità previste dall'articolo 59, comma 15, del presente Regolamento, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono, comunque, consultabili presso la struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni.
2. Possono, comunque, esercitare il diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino, con un attestato rilasciato dalla struttura amministrativa competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

Articolo 61 **Propaganda elettorale**

1. Per quanto concerne la propaganda elettorale, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del presente Regolamento.

Articolo 62 **Seggi Elettorali**

1. Ogni Seggio Elettorale è composto da:
 - a) un docente, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) due studenti, scelti dalla Commissione Elettorale;
 - c) una unità di personale tecnico ed amministrativo, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, designata dal Direttore Generale.
2. Non possono far parte del Seggio Elettorale coloro che hanno presentato la candidatura alle elezioni.

Articolo 63 **Norma di rinvio**

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, si applica, ove compatibile, la disciplina generale delle procedure elettorali contenuta negli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del presente Regolamento.

Capo II **Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Magistrale**

Articolo 64 **Numero dei rappresentanti da eleggere**

1. Il Decreto di indizione delle elezioni stabilisce, per ciascuna elezione, il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 16 dello Statuto e, precisamente:
 - a) per ciascun Consiglio di Dipartimento, un numero di studenti pari complessivamente al 5% dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento, fermo

restando che almeno uno degli eletti deve essere iscritto ad un Corso di Dottorato di Ricerca attivo presso il Dipartimento;

- b) per ciascun Consiglio di Corso di Laurea o di Corso di Laurea Magistrale, un numero di studenti pari complessivamente al 10% dei professori e dei ricercatori che afferiscono al Corso di Studio.

Articolo 65 **Elettorato passivo ed attivo**

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento:
 - a) l'elettorato passivo è costituito, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera e), dello Statuto, dagli studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale o dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il Dipartimento, che abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità previste dall'articolo 59 del presente Regolamento e che, limitatamente agli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso;
 - b) l'elettorato attivo è costituito dagli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il Dipartimento.
2. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio:
 - a) l'elettorato passivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello Statuto, è costituito, per ogni Corso di Studio, dagli studenti, iscritti al Corso per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, che abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità previste dall'articolo 59 del presente Regolamento;
 - b) l'elettorato attivo, per ogni Corso di Studio, è costituito dagli studenti iscritti al Corso.

Articolo 66 **Validità delle consultazioni elettorali e procedure di scrutinio**

1. Le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studio sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
2. I componenti di ciascun Seggio procedono allo spoglio delle schede per la elezione dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo secondo il seguente ordine:
 - a) spoglio delle schede per la elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
 - b) spoglio delle schede per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.
3. In caso di decadenza o di incompatibilità dei candidati eletti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83, 84 ed 85 del presente Regolamento.

Capo III **Elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo**

Articolo 67 **Numero dei rappresentanti da eleggere**

1. Il Decreto di indizione delle elezioni stabilisce, per ciascuna elezione, il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, in conformità a quanto previsto dagli articoli 31, 33 e 35 dello Statuto e, precisamente:
 - a) due rappresentanti degli studenti in Senato Accademico;
 - b) un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 68 **Elettorato passivo ed attivo**

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo:
 - a) l'elettorato passivo è costituito, ai sensi degli articoli 31, comma 6, 33, comma 1, e 35 comma 1, dello Statuto, dagli studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale o dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il Dipartimento, che abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità previste dall'articolo 59 del presente Regolamento e che, limitatamente agli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso;
 - b) l'elettorato attivo è costituito, ai sensi degli articoli 31, comma 6, 33 comma 1, e 35, comma 1, dello Statuto, dagli studenti che sono componenti dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche.

Articolo 69

Validità delle consultazioni elettorali e procedure di scrutinio

1. Le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. I componenti di ciascun Seggio procedono allo spoglio delle schede per la elezione dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo secondo il seguente ordine:
 - a) spoglio delle schede per la elezione dei due rappresentanti degli studenti in Senato Accademico;
 - b) spoglio delle schede per la elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) spoglio delle schede per la elezione di un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo.
3. In caso di decadenza o di incompatibilità dei candidati eletti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 del presente Regolamento.

Titolo VII

Procedure e modalità di svolgimento delle elezioni del Rettore e dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli Organi Collegiali

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 70

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali sono indette dal Rettore, con proprio Decreto.
2. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni è affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 71

Contestualità delle votazioni

1. Ove possibile, le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali si svolgono contestualmente.

Articolo 72

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore entro quindici giorni dalla data in cui è stato emanato il Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali.
2. La Commissione Elettorale è composta da:
 - a) un professore di prima fascia, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) un professore di seconda fascia;
 - c) un ricercatore;
 - d) una unità di personale tecnico ed amministrativo, che svolge anche la funzione di Segretario Verbalizzante, designata dal Direttore Generale.
3. Nel caso di elezione del Rettore, la Commissione Elettorale è nominata, con proprio Decreto, dal Decano dei Professori Ordinari.
4. La Commissione Elettorale accerta la validità delle candidature presentate, disciplina l'uso degli spazi e l'articolazione degli orari per la propaganda elettorale, accerta la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle relative controversie e sui ricorsi e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati nei singoli seggi per la elaborazione e la trasmissione dei dati definitivi.
5. Non possono far parte della Commissione Elettorale i docenti e le unità di personale tecnico ed amministrativo che hanno presentato la loro candidatura alle elezioni.
6. Relativamente al funzionamento della Commissione Elettorale si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

Articolo 73 **Elenchi dell'elettorato attivo**

1. A seguito della indizione delle elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, le strutture amministrative competenti, sulla base della documentazione in loro possesso, compilano in ordine alfabetico, per ogni collegio elettorale, gli elenchi degli elettori.
2. Gli elenchi degli elettori sono resi noti, mediante affissione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono, comunque, consultabili presso la struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni.
3. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi degli elettori.
4. Il Rettore decide sui ricorsi, in via definitiva, entro i successivi cinque giorni.
5. Nel caso di elezione del Rettore, i ricorsi debbono essere proposti al Decano dei Professori Ordinari entro il termine di scadenza previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Il Decano decide sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di scadenza previsto dal comma 4 del presente articolo.
7. Eventuali variazioni degli elenchi degli elettori debbono essere rese note tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni, con le stesse modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 74 **Conferenza di Ateneo e Assemblee Elettorali**

1. Il Rettore o, nel caso di elezione del Rettore, il Decano dei Professori Ordinari promuove le iniziative necessarie ad assicurare a tutti i candidati, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie per la partecipazione alle competizioni elettorali.
2. Per le finalità specificate nel comma 1 del presente articolo:
 - a) il Decano dei Professori Ordinari, nel caso di elezione del Rettore, autorizza l'uso di locali idonei allo svolgimento di una Conferenza di Ateneo per la presentazione e la discussione delle candidature;

- b) il Rettore, nel caso di elezione dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, autorizza l'uso di locali idonei allo svolgimento di una o più assemblee elettorali, collettive o distinte per singole categorie, per la presentazione e la discussione delle candidature.
3. Le assemblee elettorali debbono essere convocate in un periodo compreso tra il ventesimo ed il settimo giorno precedente alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni.
 4. Il calendario delle assemblee elettorali può essere stabilito nello stesso Decreto di indizione delle elezioni.
 5. Le assemblee elettorali sono pubbliche.
 6. In ogni assemblea elettorale, prima dell'inizio dei lavori, si procede alla elezione del Presidente e del Segretario Verbalizzante e, successivamente, alla discussione delle candidature presentate e dei relativi programmi.

Articolo 75 Propaganda elettorale

1. La Commissione Elettorale disciplina, garantendo pari opportunità a tutti i candidati, l'utilizzo degli spazi e l'articolazione degli orari riservati alla propaganda elettorale.
2. Il Rettore comunica ai Direttori di Dipartimento le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale.
3. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti:
 - a) degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la loro dignità;
 - b) dell'ateneo e delle sue istituzioni, evitando ogni azione che possa lederne l'immagine e il prestigio.
4. Gli strumenti di propaganda elettorale debbono essere, comunque, utilizzati nel rispetto dei principi della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantiti e tutelati dalla Costituzione.
5. La Commissione Elettorale assicura, inoltre, ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità riservati alla propaganda elettorale.
6. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine di scadenza fissato per la accettazione delle candidature e cessa alle ore tredici del giorno che precede l'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 76 Seggio Elettorale

1. Il Seggio Elettorale per la designazione dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali è costituito dal Rettore, con proprio Decreto, emanato almeno sette giorni prima dello svolgimento delle votazioni.
2. Il Seggio Elettorale è unico in tutti i casi in cui si debba procedere alla elezione di rappresentanze di categorie diverse all'interno dello stesso organo collegiale.
3. Il Seggio Elettorale è costituito, di norma, nei locali ubicati in uno dei diversi plessi edilizi universitari.
4. Il Seggio Elettorale è composto da:
 - a) un professore di prima fascia, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) un professore di seconda fascia, che svolge le funzioni di Vice-Presidente;
 - c) un ricercatore;
 - d) una unità di personale tecnico ed amministrativo, che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante, designata dal Direttore Generale.
5. Nel caso di elezione del Rettore, Il Seggio Elettorale è integrato, nella sua composizione, da uno studente designato dal Consiglio degli Studenti ed è costituito, con proprio decreto, dal Decano dei Professori Ordinari.
6. Non possono far parte del Seggio Elettorale i docenti e le unità di personale tecnico ed amministrativo che hanno presentato la loro candidatura alle elezioni.
7. Il Presidente del Seggio Elettorale, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal Vice-Presidente.

8. Il Seggio Elettorale può svolgere validamente le sue funzioni a condizione che venga costantemente garantita la presenza di almeno due componenti, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Articolo 77 **Operazioni preliminari al voto**

1. Alle ore sedici del giorno lavorativo che precede quello in cui è previsto lo svolgimento delle votazioni, il Seggio Elettorale si insedia ed esegue le operazioni preliminari, che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine, delle urne e del registro degli elettori;
 - b) la predisposizione di un numero di schede superiore del 5% rispetto al numero degli aventi diritto al voto;
 - c) la apposizione, su ogni scheda, del timbro della Università degli Studi del Sannio e della firma di un componente del Seggio Elettorale.
2. Le schede predisposte dal Seggio Elettorale debbono avere un colore diverso per ogni categoria di elettorato attivo.
3. Al termine delle operazioni preliminari, il Presidente del Seggio Elettorale adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne e delle schede e ad impedire l'accesso ai locali in cui è ubicato il Seggio durante la sua chiusura.
4. Per il servizio di vigilanza diretto a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e la custodia del materiale, sia nei periodi di apertura del Seggio Elettorale che in quelli di temporanea sospensione delle sue attività, il Presidente del Seggio può avvalersi della collaborazione di apposito personale messo a disposizione dalla Amministrazione.

Articolo 78 **Votazioni**

1. Nel giorno in cui è previsto lo svolgimento delle votazioni, il Seggio Elettorale deve essere aperto almeno trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle relative operazioni.
2. Il Presidente, dopo aver accertato la integrità dei sigilli apposti, il giorno lavorativo precedente, sulle porte di accesso ai locali in cui è ubicato il Seggio Elettorale, sulle urne e sui plichi che contengono le schede, esegue le operazioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle votazioni.
3. Le operazioni di voto debbono essere svolte, di norma, in uno o due giorni naturali consecutivi, secondo il calendario fissato nel Decreto di indizione delle elezioni e nei seguenti orari:
 - a) il primo giorno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
 - b) nell'eventuale secondo giorno, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
4. E' prevista, in ogni caso, la prosecuzione delle operazioni di voto anche dopo che sia scaduto l'orario stabilito per la loro conclusione, qualora, in quel momento, nel Seggio Elettorale siano presenti elettori che non hanno ancora esercitato il diritto di voto.
5. Nella ipotesi prevista dal comma 4 del presente articolo, il Seggio Elettorale resta aperto fino a quando tutti gli elettori ancora presenti al momento della scadenza dell'orario stabilito per la conclusione delle operazioni di voto non abbiano votato.
6. Al Seggio Elettorale possono accedere gli aventi diritto al voto, i candidati ed i componenti della Commissione Elettorale.
7. Al personale tecnico ed amministrativo è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di lavoro.
8. Durante le operazioni di voto è, comunque, garantito il regolare svolgimento delle attività amministrative, didattiche e di ricerca.
9. Gli elettori che abbiano impedimenti fisici possono esprimere il loro voto con l'assistenza di altre persone da essi liberamente scelte.
10. Il Presidente del Seggio annota tale circostanza nel verbale.
11. L'impedimento fisico, qualora non sia evidente, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato medico, i cui estremi debbono essere riportati nel verbale.

12. In conformità a quanto disposto dall'articolo 76, comma 8, del presente Regolamento, durante le operazioni di voto è richiesta la presenza costante di almeno due componenti del Seggio Elettorale, di cui uno deve essere necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente.
13. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento della iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e conseguente identificazione, o mediante esibizione, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale o mediante conoscenza personale dell'elettore attestata da uno dei componenti del Seggio che, a tal fine, deve apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione degli elettori in corrispondenza del nominativo dell'elettore riconosciuto personalmente;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale e della matita copiativa in dotazione al Seggio;
 - d) ingresso dell'elettore nella cabina all'uopo allestita ed esercizio del diritto di voto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa che gli è stata consegnata da uno dei componenti del Seggio;
 - e) successiva chiusura e consegna della scheda elettorale ad uno dei componenti del Seggio per la sua introduzione, in presenza dell'elettore, nell'urna all'uopo predisposta e sigillata;
 - f) restituzione della matita copiativa.
14. Gli elettori esprimono il loro voto garantendone la segretezza, la certezza e la unicità.
15. Ciascun elettore può votare per un solo candidato.
16. Nei casi di omonimia, a pena di nullità del voto, è indispensabile indicare nella scheda:
 - a) nome e cognome del candidato, nei casi in cui esistano più candidati con lo stesso cognome;
 - b) nome, cognome e data di nascita del candidato, nei casi in cui esistano più candidati sia con lo stesso nome che con lo stesso cognome.
17. Sono considerati nulli i voti:
 - a) espressi mediante l'utilizzo di schede prive di autenticazione o diverse da quelle timbrate e vidimate dai componenti del Seggio Elettorale;
 - b) espressi in modo da creare confusione o incertezza sul candidato prescelto;
 - c) espressi mediante l'utilizzo di schede che presentano abrasioni, cancellature, segni o altre scritture che comprovano la palese intenzione dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto.
18. In caso di errore materiale o di evento accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può richiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento di quella precedente che, ai fini del computo finale, sarà siglata e custodita a parte, a cura del Presidente del Seggio, con espressa dichiarazione a verbale.
19. Le eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali sono decise dal Presidente del Seggio, che è tenuto a farne espressa menzione nel verbale.
20. Se non diversamente previsto da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Articolo 79 Scrutinio

1. Nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle operazioni di voto, i componenti del Seggio Elettorale procedono allo spoglio delle schede, che viene effettuato in seduta pubblica.
2. Per ciascuna votazione, i componenti del Seggio Elettorale accertano:
 - a) il numero degli elettori iscritti al Seggio;
 - b) il numero degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto, che deve corrispondere al numero delle firme che gli elettori hanno apposto sui registri utilizzati per la loro identificazione;
 - c) il numero delle schede autenticate;
 - d) il numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - e) il numero delle schede annullate e sostituite durante le operazioni di voto;
 - f) il numero delle schede votate, oggetto di ulteriore verifica dopo le operazioni di spoglio.

3. Durante le operazioni di spoglio delle schede, una scheda o un voto sono considerati nulli nei casi in cui:
 - a) venga utilizzata una scheda priva del timbro della Università degli Studi del Sannio e/o della firma di un componente del Seggio Elettorale;
 - b) la scheda presenta abrasioni, cancellature, segni o altre scritture che comprovano la palese intenzione dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto;
 - c) è stata espressa la preferenza per più di un candidato e non sussiste la possibilità di desumere la effettiva volontà dell'elettore;
 - d) è stata espressa una preferenza in favore di un candidato che, prima dello svolgimento delle votazioni, ha ritirato la propria candidatura.
4. Per ciascuna votazione, il Segretario del Seggio Elettorale, dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio, riporta nel verbale, oltre agli esiti degli accertamenti effettuati ai sensi del comma 2 del presente articolo:
 - a) il numero di voti validamente espressi;
 - b) il numero di schede o di voti nulli;
 - c) il numero di schede bianche;
 - d) il numero delle schede oggetto di contestazione;
 - e) l'elenco dei candidati e il numero delle preferenze ottenute da ciascuno di essi.
5. I verbali con le operazioni di voto e di scrutinio, redatti in duplice copia e firmati da tutti i componenti del Seggio, e i registri con le firme degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto debbono essere immediatamente trasmessi alla Commissione Elettorale in apposito plico sigillato e firmato da tutti i componenti del Seggio Elettorale.
6. Le schede votate, le schede contestate e le schede non utilizzate debbono essere trasmesse alla Commissione Elettorale in plichi separati, uno per ciascuna votazione, sigillati e firmati da tutti i componenti del Seggio Elettorale.
7. La Commissione Elettorale decide, in via definitiva, su contestazioni e reclami che risultino esclusivamente dai verbali del Seggio Elettorale.

Articolo 80 **Pubblicazione dei risultati elettorali**

1. La Commissione Elettorale, sulla base dei verbali trasmessi dal Seggio Elettorale:
 - a) accerta il raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle elezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 20, del presente Regolamento;
 - b) elabora i dati definitivi dei risultati delle votazioni, dopo aver deciso su eventuali contestazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 7, del presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale redige, per ogni categoria, una graduatoria dei candidati eletti sulla base del numero di preferenze ottenute da ciascuno di essi.
3. A parità di voti prevale il candidato più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, prevale il candidato più giovane di età.
4. La Commissione Elettorale, dopo aver concluso le attività di verifica e di controllo delle operazioni di voto e di scrutinio e aver predisposto le graduatorie dei candidati eletti, redige apposito verbale e lo trasmette, unitamente ai verbali del Seggio Elettorale ed alle schede elettorali, alla competente struttura amministrativa per gli adempimenti conseguenti.
5. Tutta la documentazione di cui la comma 4 del presente articolo deve essere depositata presso la struttura amministrativa competente e conservata nel rispetto di modalità e tempi previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione e "dematerializzazione" di atti e documenti amministrativi.
6. La struttura amministrativa competente rende noti i risultati elettorali, mediante affissione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo, entro i tre giorni successivi alla ricezione della documentazione trasmessa dalla Commissione Elettorale.
7. Nel caso di elezione dei rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, le graduatorie dei candidati eletti restano valide fino alla

data in cui vengono emanati i Decreti di indizione delle successive elezioni per il rinnovo dei rispettivi mandati.

Articolo 81 Ricorsi

1. Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale.
2. La Commissione Elettorale decide sui ricorsi entro sette giorni dalla loro ricezione, sentiti i ricorrenti e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale.
3. La Commissione Elettorale rende nota, tempestivamente, la propria decisione sul ricorso mediante contestuale comunicazione al "*domicilio speciale elettronico*" del ricorrente, affissione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo.
4. L'eventuale ricorso contro la decisione della Commissione Elettorale può essere proposto al Senato Accademico entro i cinque giorni successivi alla sua pubblicazione.
5. Il Senato Accademico decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi dieci giorni, sentito il ricorrente ed il Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 82 Proclamazione e nomina degli eletti

1. Decorsi i termini di scadenza fissati dall'articolo 81 del presente Regolamento sia per la presentazione dei ricorsi che per le relative pronunce, di competenza della Commissione Elettorale e del Senato Accademico, e, comunque, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio, debbono essere approvati i risultati delle votazioni e proclamati eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale.
2. Nel caso di elezione dei rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, è il Rettore che, con proprio Decreto, approva i risultati delle votazioni, proclama eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale e procede alla loro nomina.

Articolo 83 Incompatibilità

1. Nei casi di duplice elezione, i candidati eletti dovranno esercitare, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del Rettore, la opzione per una delle due nomine.
2. In caso di mancata opzione da parte del candidato eletto, è la struttura amministrativa competente che opera la scelta, dopo avere accertato in quale procedura elettorale lo stesso candidato ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Il diritto di opzione deve essere esercitato anche nel caso in cui la fattispecie contemplata dal comma 1 del presente articolo si verifichi in un momento successivo, per effetto della rinuncia o della decadenza di un candidato eletto e a seguito del perfezionamento della procedura prevista e disciplinata dall'articolo 84 del presente Regolamento.
4. Nella ipotesi prevista dal comma 3 del presente articolo, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, il candidato eletto conserva la propria carica, fatta salva la procedura prevista dall'articolo 84 del presente Regolamento per la copertura del posto rimasto vacante.
5. I candidati eletti durano in carica fino al termine del loro mandato, fatte salve le eventuali incompatibilità derivanti da successive modificazioni del loro stato giuridico.

Articolo 84 Dimissioni e decadenza dei candidati eletti

1. Nella ipotesi in cui il candidato eletto rassegni le proprie volontarie dimissioni o decada dalla carica, si procede allo scorrimento della graduatoria della relativa categoria, all'uopo

predisposta dalla Commissione Elettorale, qualora la stessa sia in corso di validità legale, e al suo posto subentra, automaticamente, il primo dei non eletti.

2. Nel caso in cui anche il primo dei non eletti dichiari la propria indisponibilità a ricoprire la carica o si trovi in una situazione di incompatibilità, si procede all'ulteriore scorrimento della graduatoria della relativa categoria, qualora la stessa sia in corso di validità legale, fino a quando nella stessa graduatoria risultino utilmente collocati candidati che abbiano ricevuto voti validi e non venga individuato un candidato idoneo e disponibile a ricoprire la carica.
3. I nuovi componenti dell'organo collegiale restano in carica per lo scorcio della durata del loro mandato.
4. Qualora il periodo residuo della carica sia pari o inferiore alla metà della durata del mandato, lo stesso non viene computato ai fini della non eleggibilità.
5. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dal mandato nel caso in cui risultino assenti ingiustificati in tre sedute consecutive, ovvero nel caso in cui non abbiano, comunque, partecipato, in un anno accademico, alla maggioranza delle sedute dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Articolo 85 Elezioni suppletive

1. Qualora, in caso di dimissioni o di decadenza di un componente elettivo di un organo collegiale non sia possibile procedere alla sua sostituzione, a causa della conclusione con esito negativo delle procedure previste dall'articolo 84, commi 1 e 2, del presente Regolamento, entro i sessanta giorni successivi alla data della sua cessazione dalla carica debbono essere indette, per la nomina di un nuovo componente, apposite elezioni suppletive.
2. Non si procede alla indizione di elezioni suppletive se tra la data di cessazione dalla carica di un componente di un organo collegiale e il termine di scadenza della durata complessiva dello stesso organo o del suo mandato intercorre un intervallo di tempo inferiore ai centottanta giorni.

Titolo VIII Norme transitorie e finali

Articolo 86

Prima elezione dei rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali

1. Entro trenta giorni dalla istituzione dei Dipartimenti, il Decano dei professori di prima fascia di ciascun Dipartimento indice le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento:
 - a) dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento, ove richiesto;
 - b) del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento.
2. Entro sessanta giorni dalla istituzione dei Dipartimenti, il Decano dei professori di prima fascia di ciascun Dipartimento indice le elezioni del Direttore di Dipartimento.
3. L'elettorato attivo, per ciascun Dipartimento, è costituito dai membri di diritto del Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono indette le elezioni dei:
 - a) rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo in Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
 - b) rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali.
5. Limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, l'elettorato attivo coincide con quello previsto per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale.
6. Lo studente chiamato a far parte della Commissione Elettorale, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, per la prima elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, coincide con il rappresentante degli studenti in Consiglio di

Amministrazione con la maggiore anzianità nella carica, e, in caso di parità, con quello più anziano di età.

Articolo 87 **Termini di scadenza**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono garantiti la attivazione e la operatività a pieno regime sia della "*Domiciliazione Elettronica*" che del "*Sistema Documentale di Ateneo*".
2. Il Senato Accademico adotta il Regolamento di Funzionamento Interno entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di Funzionamento Interno entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Articolo 88 **Arrotondamento dei numeri decimali**

1. Un numero non intero, derivante dal computo di voti, di frazioni o di percentuali di rappresentanze in seno agli organi collegiali, deve essere arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o superiore a 0,5 mentre deve essere arrotondato per difetto, nel caso in cui la parte decimale sia inferiore a 0,5.
2. In ogni caso, il numero dei seggi assegnati ad una categoria, la cui rappresentanza elettiva sia prevista in un organo collegiale, non può mai essere inferiore ad uno.

Articolo 89 **Procedure per la modifica del Regolamento Generale di Ateneo e per la definizione di questioni interpretative ed applicative**

1. Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione assunta dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. La procedura di revisione del presente Regolamento può essere attivata dal Rettore ovvero da un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei componenti del Senato Accademico.
3. Per ogni questione o controversia derivante dalla interpretazione o dalla applicazione del presente Regolamento o relativa a fattispecie che sebbene riguardino materie di sua pertinenza non siano da esso espressamente contemplate e disciplinate, sono competenti, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 90 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 91 **Abrogazione**

1. Con la entrata in vigore del presente Regolamento vengono automaticamente abrogate tutte le altre norme incompatibili o, comunque in contrasto, con quelle in esso contenute.